*SERIE GENERALE*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

Anno 135° — Numero 43

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* Roma - Martedì, 22 febbraio 1994 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G VERDI 10 00100 ROMA CENTRALINO 85081

**La Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione.*

**1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
**2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
**3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)
**4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

**RINNOVO ABBONAMENTI «GAZZETTA UFFICIALE»**

**L'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ha dato inizio alla campagna abbonamenti alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1994.**

**Sono stati predisposti appositi bollettini di c/c postale che saranno inviati direttamente al domicilio di tutti gli abbonati 1993.**

**Per facilitare il rinnovo degli abbonamenti stessi ed evitare ritardi e/o disguidi, si prega di utilizzare esclusivamente uno di tali bollettini (il «premarcato» nel caso in cui non si abbiano variazioni, il «predisposto» negli altri casi) evitando, se possibile, altre forme di versamento.**

**Eventuali maggiori chiarimenti possono essere richiesti telefonicamente ai numeri (06) 85082149 - 85082221.**

# SOMMARIO

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ



## TESTI COORDINATI E AGGIORNATI



## CIRCOLARI



## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI



## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31

LEGGE 14 febbraio 1994, n. 118.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, fatta a Roma il 21 dicembre 1991.**

LEGGE 14 febbraio 1994, n. 119.

**Ratifica ed esecuzione della convenzione monetaria tra la Repubblica italiana e lo Stato della Città del Vaticano, fatta a Città del Vaticano il 3 dicembre 1991.**

**Da 94G0133 a 94G0138**

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 32**

**Comitato interministeriale per la programmazione economica**

DELIBERAZIONE 19 ottobre 1993.

**Proposta italiana relativa al Piano globale di sviluppo regionale dell'obiettivo 1 di cui all'art. 8, comma 4, del regolamento CEE n. 2081/93 del Consiglio delle Comunità europee.**

**94A0498**

# LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

LEGGE 14 febbraio 1994, n. 120.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, recante disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 14 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

Visto, *il Guardasigilli*: CONSO

— —

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 544.

*Dopo l'articolo 2, è inserito il seguente*:

«Art. 2-*bis* (*Contributo*). — 1. Al Tribunale internazionale ed alla "Commissione degli esperti" istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 780 (1992), adottata il 6 ottobre 1992, per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, è concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».

*All'articolo 3, al comma 4, primo periodo, sono aggiunte, in fine, le parole*: «per non più di tre anni».

*All'articolo 9, al comma 1, sono premesse le parole*: «Nel caso previsto dall'articolo 7».

*All'articolo 11, al comma 3, dopo la lettera* c), *sono aggiunte le seguenti*:

«c-*bis*) il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;

c-*ter*) per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile».

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 48.

LAVORI PREPARATORI

*Senato della Repubblica* (atto n. 1773):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro di grazia e giustizia (CONSO) il 29 dicembre 1993.

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 7 gennaio 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 3ª.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'11 gennaio 1994.

Esaminato dalla 2ª commissione il 19 gennaio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 26 gennaio 1994.

*Camera dei deputati* (atto n. 3663):

Assegnato alla II commissione (Giustizia), in sede referente, il 26 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I e III.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 1º febbraio 1994.

Esaminato dalla II commissione il 9 febbraio 1994.

Esaminato in aula il 9 febbraio 1994 e approvato, con modificazioni, il 10 febbraio 1994.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1773/*B*):

Assegnato alla 2ª commissione (Giustizia), in sede referente, il 10 febbraio 1994, con pareri delle commissioni 1ª e 5ª.

Esaminato dalla 2ª commissione il 10 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.

**94G0132**

---

LEGGE 17 febbraio 1994, n. **121.**

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, recante misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° settembre 1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n. 430.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

*a)* adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;

*b)* definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;

*c)* individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;

*d)* definizione del ciclo dei progetti;

*e)* definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'articolo 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in coerenza con quelli dell'Ufficio per gli interventi umanitari della Comunità europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite;

*f)* invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

ANDREATTA, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

---

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 28 DICEMBRE 1993, N. 543.

*All'articolo 4:*

*il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I contratti stipulati con gli esperti dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, possono essere rinnovati per periodi quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed

esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza anche non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonché a quelli che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi a detti contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a tale ultima data»;

*e aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. La disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applica al personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo».

*All'articolo 5, al comma 1, dopo le parole:* «degli enti pubblici,» *sono inserite le seguenti:* «in numero pari a quello».

*All'articolo 8, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«3-*bis*. Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, non si applicano alle convenzioni con le organizzazioni non governative e con gli altri enti senza fini di lucro di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255, per la realizzazione di programmi nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo».

---

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 42.

LAVORI PREPARATORI

*Camera dei deputati* (atto n. 3575):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (CIAMPI) e dal Ministro degli affari esteri (ANDREATTA) il 10 gennaio 1994.

Assegnato alla III commissione (Esteri), in sede referente, il 10 gennaio 1994, con pareri delle commissioni I, V, XI.

Esaminato dalla I commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 19 gennaio 1994.

Esaminato dalla III commissione il 20 gennaio 1994.

Esaminato in aula il 1° febbraio 1994 e approvato il 2 febbraio 1994.

*Senato della Repubblica* (atto n. 1830):

Assegnato alla 3ª commissione (Esteri), in sede referente, il 4 febbraio 1994, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, l'8 febbraio 1994.

Esaminato dalla 3ª commissione l'8 e il 9 febbraio 1994.

Esaminato in aula e approvato il 10 febbraio 1994.

94G0131

---

DECRETO-LEGGE 21 febbraio 1994, n. **122**.

**Disposizioni urgenti per il funzionamento delle università.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il funzionamento delle università;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Al fine di soddisfare le esigenze assistenziali del policlinico Umberto I, l'Università di Roma «La Sapienza» è autorizzata a rinnovare per un anno, previa intesa con la regione Lazio, i contratti di lavoro a tempo determinato con medici in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto. I relativi oneri gravano sul finanziamento dell'attività assistenziale dedotto nella convenzione università-regione.

Art. 2.

1. Il numero 3) del primo comma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è sostituito dal seguente:

«3) nomina a componente delle istituzioni delle Comunità europee e delle Nazioni Unite;».

2. In attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 10 e 12, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è abrogato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 58.

Art. 3.

1. La disposizione di cui all'articolo 13, commi 2 e 3, della legge 23 dicembre 1992, n. 498, si interpreta nel senso che essa si applica anche alle università e agli istituti di istruzione universitaria.

Art. 4.

1. Le disposizioni dell'articolo 4, comma 8, della legge 29 luglio 1991, n. 243, si applicano anche per i periodi anteriori alla data di entrata in vigore della legge stessa. Sono validi e conservano la loro efficacia i contributi versati anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, fatte salve le disposizioni che escludono dall'assicurazione contro la disoccupazione involontaria i dipendenti con stabilità di impiego.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1994, le università provvedono alle esigenze di apprendimento delle lingue e di supporto alle attività didattiche, anche mediante apposite strutture d'ateneo, istituite secondo i propri ordinamenti.

2. Esclusivamente nell'ambito delle strutture di cui al comma 1, le università possono assumere, compatibilmente con le risorse disponibili nei propri bilanci, collaboratori ed esperti linguistici di lingua madre, in possesso di laurea o titolo universitario straniero adeguato alle funzioni da svolgere, e di idonea qualificazione e competenza, con contratto di lavoro subordinato di diritto privato a tempo indeterminato ovvero, per esigenze temporanee, a tempo determinato. Fino alla stipulazione del primo contratto collettivo l'entità della retribuzione, il regime di impegno e gli eventuali obblighi di esclusività sono stabiliti dal consiglio di amministrazione delle università, sentito il senato accademico.

3. L'assunzione avviene per selezione pubblica, le cui modalità sono disciplinate dalle università secondo i rispettivi ordinamenti. Ai titolari dei contratti di cui all'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, in servizio nell'anno accademico 1992-1993, che siano in possesso dei requisiti di cui al comma 2, ovvero di una comprovata esperienza maturata in tale attività per almeno un triennio, certificata dai competenti organi accademici, è attribuita priorità ai fini dell'assunzione.

4. Le università procedono annualmente alla verifica dell'attività svolta. L'esito negativo della verifica, e la riduzione del servizio per motivi oggettivi, deliberata dagli organi competenti, costituiscono giustificato motivo di recesso delle università.

5. L'articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, è abrogato.

Art. 6.

1. I cittadini italiani che hanno conseguito all'estero un titolo di studio di scuola secondaria superiore, avendo frequentato il relativo corso di studio presso scuole straniere operanti in Italia e riconosciute o sovvenzionate dai rispettivi Stati esteri, possono ottenere l'ammissione alle università italiane per l'anno accademico 1993-1994 con provvedimento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, su proposta delle competenti autorità accademiche.

Art. 7.

1. Tra i requisiti culturali previsti nell'allegato *C* al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 settembre 1981, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 340 dell'11 dicembre 1981, così come richiamato dall'articolo 22, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 3 agosto 1990, n. 319, è compreso il titolo del diploma di laurea.

Art. 8.

1. Le università possono derogare dai limiti massimi previsti nel comma 15 dell'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, nello stabilire i contributi di cui allo stesso comma, in relazione a particolari esigenze di organizzazione e di strumentazione didattica e scientifica.

2. I contributi universitari sono finalizzati al miglioramento delle infrastrutture e delle strutture della didattica, nonché dei servizi di cui alla legge 2 dicembre 1991, n. 390. La loro destinazione è determinata dai competenti organi di ateneo.

3. Il contributo suppletivo di cui all'articolo 4 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551, è mantenuto anche per gli anni accademici 1994-1995 e 1995-1996.

Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 febbraio 1994.

SCALFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

COLOMBO, *Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica*

BARUCCI, *Ministro del tesoro*

SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*

CASSESE, *Ministro per la funzione pubblica*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO

94G0144

DECRETO-LEGGE 22 febbraio 1994, n. 123.

**Disposizioni urgenti in materia di confisca di valori ingiustificati.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di impedire che imputati e condannati per gravi reati di criminalità organizzata, o per reati strumentali al proliferare della stessa, continuino ad avere la disponibilità di patrimoni sproporzionati all'attività svolta o al reddito dichiarato, pur quando non sono in grado di giustificarne la lecita provenienza, e detta disponibilità dei beni può invece aggravare il reato contestato od agevolare la commissione di altri reati;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 febbraio 1994;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro dell'interno;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. La rubrica dell'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è sostituita dalla seguente: «Trasferimento fraudolento di valori».

Art. 2.

1. Dopo l'articolo 12-*quinquies* del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, è aggiunto il seguente:

«Art. 12-*sexies* (*Ipotesi particolari di confisca*). - *1*. Nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dall'articolo 444 del codice di procedura penale, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 416-*bis*, 629, 630, 644, 644-*bis*, 648, 648-*bis*, 648-*ter* del codice penale, nonché dall'articolo 12-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, ovvero per taluno dei delitti previsti dagli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, è sempre disposta la confisca del denaro, dei beni o delle altre utilità di cui il condannato non può giustificare la provenienza e di cui, anche per interposta persona fisica o giuridica, risulta essere titolare o avere la disponibilità a qualsiasi titolo in valore sproporzionato al proprio reddito, dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attività economica.

*2*. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche nei casi di condanna o di applicazione della pena su richiesta a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un delitto commesso avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-*bis* del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché a chi è stato condannato per un delitto in materia di contrabbando.

*3*. Fermo quanto previsto dagli articoli 100 e 101 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per la gestione e la destinazione dei beni confiscati a norma dei commi 1 e 2 si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282. Il giudice, con la sentenza di condanna o con quella prevista dall'articolo 444, comma 2, del codice di procedura penale, nomina un amministratore con il compito di provvedere

alla custodia, alla conservazione e all'amministrazione dei beni confiscati. Non possono essere nominate amministratori le persone nei cui confronti il provvedimento è stato disposto, il coniuge, i parenti, gli affini e le persone con essi conviventi, ne le persone condannate ad una pena che importi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o coloro cui sia stata irrogata una misura di prevenzione.

*4.* Se, nel corso del procedimento, l'autorità giudiziaria, in applicazione dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, dispone il sequestro preventivo delle cose di cui è prevista la confisca a norma dei commi 1 e 2, le disposizioni in materia di nomina dell'amministratore di cui al secondo periodo del comma 3 si applicano anche al custode delle cose predette.».

Art. 3.

1. Il denaro, i beni o le altre utilità di cui sia stato disposto il sequestro o la confisca a norma dell'articolo 12-*quinquies*, comma 2, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono restituiti a chi ne abbia diritto, salvo che l'autorità giudiziaria competente provveda a norma dell'articolo 2 del presente decreto, ovvero applichi taluna delle disposizioni in materia di sequestro o di confisca previste dal codice penale, dal codice di procedura penale o da leggi speciali.

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 febbraio 1994

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CONSO, *Ministro di grazia e giustizia*

MANCINO, *Ministro dell'interno*

Visto, *il Guardasigilli* CONSO

**94G0149**

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 febbraio 1994

**Integrazione all'elenco dei soggetti colpiti dagli eventi criminosi di Roma e Firenze del 14 e 27 maggio 1993.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'art. 2 del decreto-legge 12 giugno 1993, n. 186, convertito dalla legge 9 luglio 1993, n. 219;

Viste le note n. 10353/4049/93/Gab. del 25 settembre 1993 e n. 09301030/12 B.1 Gab. del 30 ottobre 1993, con le quali, rispettivamente, le prefetture di Roma e di Firenze hanno trasmesso nuovi elenchi dei soggetti danneggiati dagli eventi criminosi avvenuti a Roma il giorno 14 maggio 1993 ed a Firenze il 27 maggio 1993;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 161 del 12 luglio 1993;

Decreta

Art. 1.

1. Ai soggetti di cui agli elenchi che fanno parte integrante del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 luglio 1993, si intendono aggiunti i soggetti di cui agli elenchi che fanno parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

*Il Presidente del Consiglio dei Ministri*
CIAMPI

*Il Ministro delle finanze*
GALLO

ELENCO AGGIUNTIVO DEI SOGGETTI COLPITI DALL'ATTENTATO DINAMITARDO DI VIA FAURO IN ROMA IL GIORNO 14 MAGGIO 1993

| Cognome e nome | Codice fiscale |
| --- | --- |
| DI SARNO Michela | DSRMHL44M68L219L |
| GAROLLA Maria ved. PETRICCIONE DI VADI | GRLMRA04P65F839B |
| MARANZANO Ernesta | MRNRST36M45H501P |
| MONTALTO Francesco | MNTFNC40L19H806S |

ELENCO AGGIUNTIVO DEI SOGGETTI COLPITI DALL'ATTENTATO DI VIA DEI GEORGOFILI E VIA LAMBERTESCA IN FIRENZE IL GIORNO 27 MAGGIO 1993

| COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE | PARTITA I.V.A. |
|---|---|---|---|
| BELLINI Bibiana | BLLBBN38A56D612L | | |
| BERNI Lucia | BRNLCU66E65D612Q | | |
| BONINSEGNI Furio | BNNFRN41S01F205H | | |
| CHIAVACCI Laura | CHVLRA46E51D612Q | Arcade S.a.s. | 2162130484 |
| CURIA Gennaro | CRUGNR34M16H579S | | |
| FARAONE MENNELLA GRUNOW Brigitte | GNRBGT38A59Z112E | | |
| GRANZOW Catherine | GRNCHR53A70K112Z | | |
| LUCCHESI Maurizio | LCCMRZ66H17F839E | | |
| NUTINI Dante | NTNDNT23R26D612C | | |
| PAMPALONI Alfredo | PMPLRD15E14F656A | | |
| PELATI Alberto | PLTLRT39L21D612I | | |
| PINI Alberto | PNILRT54E02D612Y | | |
| SOCIETÀ CANOTTIERI «FIRENZE» | | Soc. Canottieri Firenze | 3781000488 |
| STUFETTI Tosca | STFTSC34P48E693T | | |
| TELLINI Rosella | TLLRLL62A58B670X | | |
| WHITELEY Anne | WTHNNA63H52Z114P | | |

ELENCO DEI SOGGETTI CONTITOLARI DEI BENI DANNEGGIATI NELL'ATTENTATO DEL 27 MAGGIO 1993 IN FIRENZE

| COGNOME E NOME | CODICE FISCALE | RAGIONE SOCIALE | PARTITA I.V.A. |
|---|---|---|---|
| ANDORLINI Graziella | NDRGZL26A68D612C | | |
| ASHBY Bernadette Maria | SHBBND57A41Z114Z | | |
| BERG Carole | BRGCRL41C41Z404L | | |
| BRINI BATACCHI Paola | BRNPLA73R66G713G | | |
| CAMPANI Daniela | CMPDNL64B65D612M | | |
| COLLINI Maria Luisa | CLLMLS40M63D612O | | |
| CONDOMINIO IMMOBILE Via Lambertesca, 10 | | | 93004640483 |
| MARIANI Amerigo | MRNMRG41S17D612P | | |
| MAROTTA Carlo | MRTCRL36P04D612P | | |
| MARRANCI Roberto | MRRRRT46H02D612S | | |
| MOROZZI Aldo | MRZLDA24S12D613Z | | |
| MORONI BRUNI Maria Alessandra | MRNMLS40T62D612R | | |
| SPAMPANI Fiammetta | SPMFMT49H65G713Q | | |
| D'ONZA Aldo | DNZLDA37L26A182F | | |
| FANTI Antonio | FNTNTN45A01H437B | | |
| PERULLI Marcello | PRLMCL36P09D612J | | |
| RICOTTI Anna | RCTNNA49H62G713E | | |
| RISTORI Margherita | RSTMGH59C68G843G | | |
| SAMOGGIA Giovanna | SMGGNN10P43D612M | | |

**94A1187**

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 27 gennaio 1994

**Principi sull'erogazione dei servizi pubblici.**

IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5, comma 2, lettere *b)*, *e)* ed *f)*, della legge 23 agosto 1988, n. 400,

Ritenuta l'opportunità di fissare i principi cui deve essere progressivamente uniformata l'erogazione dei servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione, a tutela delle esigenze dei cittadini che possono fruirne e nel rispetto delle esigenze di efficienza e imparzialità cui l'erogazione deve uniformarsi,

Sentito il Consiglio dei Ministri nella riunione del 21 gennaio 1994;

EMANA

la seguente direttiva:

## OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

La presente direttiva dispone i principi cui deve essere uniformata progressivamente, in generale, l'erogazione dei servizi pubblici.

Ai fini della presente direttiva sono considerati servizi pubblici, anche se svolti in regime di concessione o mediante convenzione, quelli volti a garantire il godimento dei diritti della persona, costituzionalmente tutelati, alla salute, all'assistenza e previdenza sociale, alla istruzione e alla libertà di comunicazione, alla libertà e alla sicurezza della persona, alla libertà di circolazione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 giugno 1990, n. 146, e quelli di erogazione di energia elettrica, acqua e gas.

Ai principi della direttiva si uniformano le pubbliche amministrazioni che erogano servizi pubblici.

Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque svolti da soggetti non pubblici, il rispetto dei principi della direttiva è assicurato dalle amministrazioni pubbliche nell'esercizio dei loro poteri di direzione, controllo e vigilanza. Le amministrazioni concedenti provvedono ad inserire i contenuti della presente direttiva negli atti che disciplinano la concessione.

Gli enti erogatori dei servizi pubblici, ai fini della presente direttiva, sono denominati «soggetti erogatori».

### I. I PRINCIPI FONDAMENTALI.

1. *Eguaglianza.*

1. L'erogazione del servizio pubblico deve essere ispirata al principio di eguaglianza dei diritti degli utenti. Le regole riguardanti i rapporti tra utenti e servizi pubblici e l'accesso ai servizi pubblici devono essere uguali per tutti. Nessuna distinzione nell'erogazione del servizio può essere compiuta per motivi riguardanti sesso, razza, lingua, religione ed opinioni politiche. Va garantita la parità di trattamento, a parità di condizioni del servizio prestato, sia fra le diverse aree geografiche di utenza, anche quando le stesse non siano agevolmente raggiungibili, sia fra le diverse categorie o fasce di utenti.

2. L'eguaglianza va intesa come divieto di ogni ingiustificata discriminazione e non, invece, quale uniformità delle prestazioni sotto il profilo delle condizioni personali e sociali. In particolare, i soggetti erogatori dei servizi sono tenuti ad adottare le iniziative necessarie per adeguare le modalità di prestazione del servizio alle esigenze degli utenti portatori di handicap.

2. *Imparzialità.*

1. I soggetti erogatori hanno l'obbligo di ispirare i propri comportamenti, nei confronti degli utenti, a criteri di obiettività, giustizia ed imparzialità. In funzione di tale obbligo si interpretano le singole clausole delle condizioni generali e specifiche di erogazione del servizio e le norme regolatrici di settore.

3. *Continuità.*

1. L'erogazione dei servizi pubblici, nell'ambito delle modalità stabilite dalla normativa regolatrice di settore, deve essere continua, regolare e senza interruzioni. I casi di funzionamento irregolare o di interruzione del servizio devono essere espressamente regolati dalla normativa di settore. In tali casi, i soggetti erogatori devono adottare misure volte ad arrecare agli utenti il minor disagio possibile.

4. *Diritto di scelta.*

1. Ove sia consentito dalla legislazione vigente, l'utente ha diritto di scegliere tra i soggetti che erogano il servizio. Il diritto di scelta riguarda, in particolare, i servizi distribuiti sul territorio.

5. *Partecipazione.*

1. La partecipazione del cittadino alla prestazione del servizio pubblico deve essere sempre garantita, sia per tutelare il diritto alla corretta erogazione del servizio, sia per favorire la collaborazione nei confronti dei soggetti erogatori.

2. L'utente ha diritto di accesso alle informazioni in possesso del soggetto erogatore che lo riguardano. Il diritto di accesso è esercitato secondo le modalità disciplinate dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'utente può produrre memorie e documenti, prospettare osservazioni; formulare suggerimenti per il miglioramento del servizio. I soggetti erogatori danno immediato riscontro all'utente circa le segnalazioni e le proposte da esso formulate.

4. I soggetti erogatori acquisiscono periodicamente la valutazione dell'utente circa la qualità del servizio reso, secondo le modalità indicate nel titolo successivo.

6. *Efficienza ed efficacia*

1. Il servizio pubblico deve essere erogato in modo da garantire l'efficienza e l'efficacia. I soggetti erogatori adottano le misure idonee al raggiungimento di tali obiettivi

II. GLI STRUMENTI

1. *Adozione di standard.*

1. Entro tre mesi, i soggetti erogatori individuano i fattori da cui dipende la qualità del servizio e, sulla base di essi, adottano e pubblicano standard di qualità e quantità di cui assicurano il rispetto

2. I soggetti erogatori definiscono standard generali e standard specifici di qualità e quantità dei servizi. I primi rappresentano obiettivi di qualità che si riferiscono al complesso delle prestazioni rese. I secondi si riferiscono a ciascuna delle singole prestazioni rese all'utente, che può direttamente verificarne il rispetto.

3. Gli standard sono accompagnati da una relazione illustrativa nella quale si descrivono, tra l'altro, le modalità previste per il loro conseguimento; i fattori principali esterni al soggetto erogatore e indipendenti dal suo controllo che potrebbero incidere significativamente sul conseguimento degli standard; i metodi di valutazione utilizzati per fissare o rivedere gli standard, con una previsione relativa alle valutazioni future. Nella relazione i soggetti erogatori determinano, altresì, gli indici da utilizzare per la misurazione o la valutazione dei risultati conseguiti; forniscono una base di comparazione per raffrontare i risultati effettivamente ottenuti con gli obiettivi previsti, descrivono gli strumenti da impiegarsi al fine di verificare e convalidare i valori misurati.

4. Gli standard sono sottoposti a verifica con gli utenti in adunanze pubbliche

5. L'osservanza degli standard non può essere soggetta a condizioni. Essi sono derogabili solo se i risultati sono più favorevoli agli utenti.

6. Gli standard sono periodicamente aggiornati, per adeguarli alle esigenze dei servizi. Le nuove regole devono essere adottate e seguite avendo cura di ridurre al minimo le conseguenze disagevoli per gli utenti

7. I soggetti erogatori adottano ogni anno piani diretti a migliorare progressivamente gli standard dei servizi

2. *Semplificazione delle procedure.*

1. Al fine di razionalizzare e rendere conoscibili gli atti relativi alla disciplina e alla prestazione dei servizi pubblici, i soggetti erogatori provvedono alla razionalizzazione, alla riduzione e alla semplificazione delle procedure da essi adottate

2. I soggetti erogatori sono tenuti a ridurre, per quanto possibile, gli adempimenti richiesti agli utenti e forniscono gli opportuni chiarimenti su di essi Inoltre, adottano, ove possibile, formulari uniformi e provvedono alla semplificazione e all'informatizzazione dei sistemi di prenotazione e delle forme di pagamento delle prestazioni.

3 *Informazione degli utenti*

1. I soggetti erogatori assicurano la piena informazione degli utenti circa le modalità di prestazione dei servizi. In particolare

*a)* rendono noto agli utenti, tramite appositi avvisi e opuscoli chiari e facilmente leggibili, le condizioni economiche e tecniche per l'effettuazione dei servizi,

*b)* pubblicano gli esiti delle verifiche compiute, secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 5 di questo titolo, sul rispetto degli standard,

*c)* informano tempestivamente, anche mediante i mezzi di informazione, gli utenti circa ogni eventuale variazione delle modalità di erogazione del servizio,

*d)* curano la pubblicazione di testi in cui siano inclusi tutti gli atti che disciplinano l'erogazione dei servizi e regolano i rapporti con gli utenti Le modificazioni che si rendono successivamente necessarie sono inserite nei testi esistenti e sono adeguatamente divulgate,

*e)* predispongono appositi strumenti di informazione, tramite l'attivazione di linee di comunicazione telefoniche e telematiche, di cui verificano periodicamente il buon funzionamento

2. In ogni caso, devono essere assicurate, e periodicamente verificate, la chiarezza e la comprensibilità dei testi, oltre che la loro accessibilità al pubblico

3. Gli utenti hanno diritto ad ottenere informazioni circa le modalità giuridiche e tecniche di espletamento dei servizi e ad accedere ai registri e agli archivi, nei modi e nei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore.

4. Gli utenti sono informati delle decisioni che li riguardano, delle loro motivazioni e delle possibilità di reclamo e degli strumenti di ricorso avverso di esse.

4. *Rapporti con gli utenti.*

1 I soggetti erogatori e i loro dipendenti sono tenuti a trattare gli utenti con rispetto e cortesia e ad agevolarli nell'esercizio dei diritti e nell'adempimento degli obblighi. I dipendenti sono tenuti, altresì, ad indicare le proprie generalità, sia nel rapporto personale, sia nelle comunicazioni telefoniche.

2. I soggetti erogatori istituiscono, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 7 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, appositi uffici volti a curare le relazioni con il pubblico, presso i quali siano disponibili tutte le informazioni utili agli utenti.

3. L'apertura degli uffici destinati ai rapporti con il pubblico deve essere assicurata anche nelle ore pomeridiane.

4. Le procedure interne degli uffici non devono restringere le condizioni di esercizio dei diritti degli utenti.

5. *Dovere di valutazione della qualità dei servizi.*

1. Per valutare la qualità del servizio reso, specie in relazione al raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse, i soggetti erogatori svolgono apposite verifiche sulla qualità e l'efficacia dei servizi prestati, in conformità ai criteri determinati nella relazione che accompagna gli standard, ai sensi del paragrafo 1, comma 3, di questo titolo.

2. Entro e non oltre il 31 marzo di ciascun anno, i soggetti erogatori predispongono una relazione sui risultati conseguiti nel precedente esercizio, sottoponendola al Comitato di cui al titolo successivo, e danno ad essa adeguata pubblicità. La relazione dovrà, tra l'altro, analizzare i risultati conseguiti in rapporto agli standard stabiliti per l'esercizio in questione; definire gli standard per l'esercizio in corso in rapporto anche ai risultati conseguiti nell'esercizio oggetto di relazione; descrivere le ragioni dell'eventuale inosservanza degli standard e i rimedi predisposti; indicare i criteri direttivi cui il soggetto erogatore si atterrà nella redazione dei piani di miglioramento progressivo degli standard, previsti dal comma 7, paragrafo 1, di questo titolo.

3. La relazione predisposta entro il 31 marzo 1995 dovrà includere i risultati effettivamente conseguiti nell'esercizio 1994, quella seguente dovrà includere i risultati effettivamente conseguiti negli esercizi 1994 e 1995, mentre tutte le relazioni successive dovranno includere i risultati effettivamente conseguiti nei tre esercizi precedenti.

4. I soggetti erogatori, al fine di acquisire periodicamente la valutazione degli utenti sulla qualità del servizio reso, ai sensi del paragrafo 5, comma 4, del titolo I, predispongono apposite schede a lettura ottica, e ne curano l'invio agli utenti; indicono riunioni pubbliche con la partecipazione degli utenti di una determinata zona o di una determinata unità di erogazione del servizio; effettuano, a campione, interviste con gli utenti, anche immediatamente dopo l'erogazione di un singolo servizio.

5. I risultati delle verifiche effettuate sono pubblicati in una apposita sezione della relazione di cui al precedente comma 2 e di essi i soggetti erogatori tengono conto per identificare le misure idonee ad accrescere l'efficienza dei servizi e il raggiungimento degli obiettivi di pubblico interesse

6. *Rimborso.*

1. I soggetti erogatori assicurano agli utenti forme di rimborso nei casi in cui è possibile dimostrare che il servizio reso è inferiore, per qualità e tempestività, agli standard pubblicati.

2. Le procedure di rimborso devono essere tali da non rendere difficile, per complessità, onerosità o durata, l'esercizio del diritto dell'utente. Esse sono soggette alla vigilanza del Comitato di cui al titolo successivo.

3. Fatta salva l'applicazione delle norme vigenti, i soggetti erogatori si rivalgono nei confronti del dipendente al quale è imputabile, per dolo o per grave negligenza, il mancato rispetto degli standard.

## III. LA TUTELA.

1. *Procedure di reclamo.*

1. I soggetti erogatori prevedono procedure di reclamo dell'utente circa la violazione dei principi sanciti nella presente direttiva e danno ad esse piena pubblicità.

2. Le procedure di reclamo devono essere accessibili, di semplice comprensione e facile utilizzazione; svolgersi in tempi rapidi, predeterminati dai soggetti erogatori; assicurare un'indagine completa ed imparziale circa le irregolarità denunciate e garantire all'utente un'informazione periodica circa lo stato di avanzamento dell'indagine stessa; prevedere una risposta completa all'utente e forme di ristoro adeguate, ivi compreso il rimborso di cui al paragrafo 5 del precedente titolo, per il pregiudizio da questi subito per l'inosservanza dei principi della presente direttiva; consentire ai soggetti erogatori di tenere conto delle doglianze degli utenti al fine del miglioramento della qualità del servizio. Le procedure di reclamo sono soggette alla vigilanza del Comitato di cui al titolo successivo. Ai fini indicati, i soggetti erogatori si uniformano alle disposizioni dei commi successivi.

3. Ciascun soggetto erogatore istituisce, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come sostituito dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, un ufficio interno di controllo, denominato ai sensi della presente direttiva «ufficio». Lo stesso obbligo si estende a ciascuna delle articolazioni territoriali dell'ente, dotate di autonomia nella determinazione delle condizioni di erogazione del servizio. L'ufficio esercita le funzioni di valutazione dei risultati conseguiti dal soggetto erogatore, ai sensi del citato art. 20 del decreto legislativo n. 29 del 1993 e successive modificazioni. Esso, inoltre, riceve i reclami presentati dall'utente circa la violazione dei principi sanciti nella presente direttiva.

4. Il reclamo può essere presentato dall'utente in via orale, per iscritto, via fax o telefonicamente. Nella predisposizione del reclamo, l'utente può avvalersi dell'assistenza degli uffici per le relazioni con il pubblico di cui al paragrafo 4, comma 2, del titolo precedente.

5. Al momento della presentazione del reclamo, l'ufficio comunica all'utente il nominativo del dipendente responsabile dell'indagine, i tempi previsti per l'espletamento della stessa, i mezzi dei quali dispone nel caso di risposta sfavorevole.

6. L'ufficio riferisce all'utente con la massima celerità, e comunque non oltre trenta giorni dalla presentazione del reclamo, circa gli accertamenti compiuti, indicando altresì i termini entro i quali il soggetto erogatore provvederà alla rimozione delle irregolarità riscontrate o al ristoro del pregiudizio arrecato. Trascorsi quindici giorni, l'ufficio informa comunque l'utente circa lo stato di avanzamento dell'indagine.

7. L'ufficio riferisce semestralmente al Comitato di cui al paragrafo successivo sulla quantità e il tipo di reclami ricevuti e sul seguito dato ad essi dal soggetto erogatore. Dei reclami ricevuti il soggetto erogatore tiene conto nell'adozione dei piani di miglioramento progressivo degli standard, di cui al paragrafo 1, comma 7, del precedente titolo.

2. *Comitato permanente per l'attuazione della Carta dei servizi pubblici.*

1. Al fine di garantire l'osservanza dei principi e delle procedure di cui ai paragrafi precedenti, è istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, un Comitato permanente per l'attuazione della Carta dei servizi pubblici, di seguito denominato «Comitato».

2. Il Comitato è composto da tre esperti di riconosciuta indipendenza e di notoria esperienza nel settore dei servizi pubblici.

3. Ai fini indicati nel comma 1, e fatte salve le competenze attribuite dalla legge a distinti organismi, il Comitato:

*a)* richiede ai soggetti erogatori atti e documenti, convoca riunioni con gli amministratori e i dirigenti degli stessi;

*b)* valuta l'idoneità degli standard di qualità del servizio adottati dai soggetti erogatori a realizzare i principi stabiliti nella direttiva e, indica, se del caso, le correzioni da apportare. Nella fase di prima attuazione propone ai soggetti erogatori un calendario degli adempimenti, eventualmente differenziato per settore, zone geografiche, tipo di prestazioni;

*c)* vigila sull'osservanza degli standard, e segnala ai soggetti erogatori le eventuali difformità riscontrate. Nei casi di mancata ottemperanza, il Comitato può proporre al Ministero competente l'adozione delle misure sanzionatorie adeguate;

*d)* valuta l'adeguatezza delle procedure di reclamo e delle misure di ristoro previste nel caso di pregiudizio recato all'utente dalla mancata osservanza della direttiva;

*e)* promuove l'adozione delle misure dirette alla semplificazione dei rapporti tra i soggetti erogatori e gli utenti;

*f)* promuove l'adozione delle misure dirette ad assicurare la possibilità di scelta dell'utente;

*g)* acquisisce dati e informazioni sul gradimento degli utenti. A tale scopo, verifica i sistemi di rilevazione del gradimento apprestati da ciascun soggetto ai sensi del paragrafo 5 del titolo precedente e ne acquisisce gli esiti;

*h)* determina le procedure attraverso le quali gli utenti sono consultati in ordine agli standard relativi ai singoli servizi e al rispetto di tali standard da parte degli enti erogatori;

*i)* propone annualmente al Presidente del Consiglio dei Ministri l'attribuzione di attestati di qualità ai soggetti che si siano distinti quanto ad efficienza del servizio reso, qualità degli standard, osservanza degli stessi, gradimento degli utenti;

*l)* controlla l'esattezza, la completezza e la comprensibilità delle comunicazioni che i soggetti di erogazione del servizio rendono al pubblico;

*m)* rende pubblici annualmente i risultati del proprio lavoro;

*n)* propone al Presidente del Consiglio dei Ministri le misure regolamentari e legislative idonee a migliorare la protezione dei diritti dell'utente.

4. Per l'assolvimento dei suoi compiti, il Comitato può avvalersi del supporto tecnico degli uffici competenti della Presidenza del Consiglio, del Dipartimento della funzione pubblica, del Ministero della pubblica istruzione, del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, del Ministero della sanità, del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni, del Ministero dell'interno, del Ministero dei trasporti e della navigazione.

3. *Sanzioni per la mancata osservanza della direttiva.*

1. Per i servizi erogati da pubbliche amministrazioni, l'inosservanza dei principi della presente direttiva è valutata ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative e disciplinari previste a carico dei dirigenti generali, dei dirigenti e degli altri dipendenti dagli articoli 20, commi 9 e 10, e 59 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così come modificati, rispettivamente, dall'art. 6 del decreto legislativo 10 novembre 1993, n. 470, e dall'art. 27 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546.

2. Per i servizi erogati in regime di concessione o mediante convenzione e comunque erogati da soggetti non pubblici, l'inosservanza dei principi della presente direttiva costituisce inadempimento degli obblighi assunti contrattualmente dai soggetti erogatori.

IV. IMPEGNI DEL GOVERNO.

Il Governo si impegna ad adottare tutte le misure legislative, regolamentari ed amministrative necessarie a dare piena effettività ai principi contenuti nella presente direttiva.

Roma, 27 gennaio 1994

*Il Presidente:* CIAMPI

*Registrata alla Corte dei conti il 14 febbraio 1994*
*Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 25*

**94A1186**

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 7 febbraio 1994.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata triennale, con godimento 1° gennaio 1994, quarta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro e determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto i propri decreti 30 dicembre 1993, 5 gennaio e 21 gennaio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente delle prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 febbraio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 36.640 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti:

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1994/1997.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,35%, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 14 febbraio 1994. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quarta tranche dei B.T.P. 1° gennaio 1994/1999.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 febbraio 1994 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 febbraio 1994; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quarantacinque giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1994.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 16 febbraio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantacinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1997. Dette operazioni avranno inizio il 16 febbraio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli e esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 106.250.000.000, faranno carico al cap. 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1997, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

*Il Ministro:* BARUCCI

94A1164

DECRETO 7 febbraio 1994.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata quinquennale, con godimento 1° gennaio 1994, quarta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che, con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con ci si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visto i propri decreti 30 dicembre 1993, 5 gennaio e 21 gennaio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente delle prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 febbraio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 36.640 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999, per un importo di lire 2.500 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo; il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1994/1999.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, è previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a), b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,60%, contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare, direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 14 febbraio 1994. Nella stessa busta va inserito il modulo di partecipazione all'asta della quarta tranche dei B.T.P. 1° gennaio 1994/1997.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 14 febbraio 1994 non verranno prese in considerazione.

Art. 9

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità.

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione, nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato.

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 16 febbraio 1994 dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quarantacinque giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° gennaio 1994.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 16 febbraio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantacinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato, per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del Tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/1999. Dette operazioni avranno inizio il 16 febbraio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355, e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori

Art. 17

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del Tesoro

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L. 106.250.000.000, faranno carico al capitolo 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

*Il Ministro* BARUCCI

94A1165

---

DECRETO 7 febbraio 1994.

**Riapertura delle operazioni di sottoscrizione dei buoni del Tesoro poliennali 8,50%, di durata decennale, con godimento 1° gennaio 1994, quarta tranche.**

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato, in ogni anno finanziario, ad effettuare operazioni di indebitamento nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di buoni del Tesoro poliennali, con l'osservanza delle norme di cui al medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito in legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro è determinata ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, o in altre valute;

Considerato che la Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposita quota dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente più vantaggioso per i richiedenti;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Visti i propri decreti 30 dicembre 1993, 5 gennaio e 21 gennaio 1994 con i quali è stata disposta l'emissione rispettivamente della prima, della seconda e della terza tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una quarta tranche di buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 7 febbraio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 36.640 miliardi;

Tenuto altresì conto che l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali disposta con il presente decreto concorre al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

Art. 1.

E disposta l'emissione di una quarta tranche dei buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004, per un importo di lire 3.000 miliardi nominali, da destinare a sottoscrizioni in contanti al prezzo di aggiudicazione risultante dalla procedura di assegnazione dei buoni stessi.

I buoni sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono attribuiti con il sistema dell'asta marginale riferita al prezzo, il prezzo di aggiudicazione risulterà dalla procedura di assegnazione di cui ai successivi articoli 9, 10 e 11.

Le richieste risultate accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 15 del predetto decreto ministeriale 30 dicembre 1993, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo dell'8,50%, pagabile in due semestralità posticipate, il 1° luglio ed il 1° gennaio di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° gennaio 1994/2004.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da lire 10.000.000.000.

In dipendenza delle operazioni di sottoscrizione da effettuarsi per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, di cui al successivo art. 15, possono essere rilasciati titoli nominativi anche per importo pari a lire centomila o multiplo di tale cifra. Al fine di consentire l'eventuale tramutamento al portatore di tali titoli nominativi, e previsto l'allestimento di titoli al portatore nei tagli da lire 100 mila, 500 mila e 1 milione.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore, e parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore, i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1994 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società d'intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente per conto terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, una provvigione di collocamento dello 0,60%, contro il rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

I prezzi indicati dagli operatori devono variare di un importo minimo di cinque centesimi di lira oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1994.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 15 febbraio 1994 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto, come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché, ai sensi del precedente art. 1, i buoni sono emessi senza l'indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Il prezzo di esclusione sarà reso noto nel medesimo comunicato stampa di cui al precedente art. 9.

Art. 11.

L'assegnazione dei buoni verrà effettuata al prezzo meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte al prezzo marginale che non possano essere totalmente accolte, si procede al riparto pro-quota dell'assegnazione con i necessari arrotondamenti.

Art. 12.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 17 febbraio 1994; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per quarantasei giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto, ha decorrenza dal 1° gennaio 1994.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 13.

Il 17 febbraio 1994 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione d'asta unitamente al rateo di interesse dell'8,50% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per quarantasei giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al prezzo di aggiudicazione e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 14.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, entro il quindicesimo giorno lavorativo successivo alla data prevista per il regolamento dell'ultima tranche del prestito di cui al presente decreto, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 15.

Le sottoscrizioni, da effettuare per il tramite della Direzione generale del tesoro - Servizio secondo, avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

Le sottoscrizioni, di cui al primo comma, saranno eseguite, in base alle richieste delle parti, in buoni del Tesoro poliennali 8,50% - 1° gennaio 1994/2004. Dette operazioni avranno inizio il 1° febbraio 1994 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato, sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Per la consegna dei nuovi buoni nominativi ed il pagamento delle somme comunque provenienti dalla esecuzione delle operazioni di cui trattasi, saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di reimpiego di titoli nominativi rimborsabili.

Art. 16.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dalla imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro, ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 17.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalla Direzione generale del tesoro.

Art. 18.

Gli oneri per interessi relativi all'anno finanziario 1994, valutati in L.127.500.000.000, faranno carico al cap. 4675, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno stesso, ed a quelli corrispondenti per gli anni successivi.

Gli oneri per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 2004 faranno carico al capitolo che verrà iscritto nello stato di previsione della spesa per l'anno stesso e corrispondente al cap. 9502 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà inviato per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 febbraio 1994

*Il Ministro:* BARUCCI

94A1166

DECRETO 9 febbraio 1994

**Emissione di certificati del Tesoro in ECU, quinquennali, con godimento 21 febbraio 1994.**

## IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, recante disposizioni per la formazione del bilancio dello Stato (legge finanziaria 1981), come risulta modificato, da ultimo, dall'art. 14 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, in virtù del quale il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di indebitamento, nel limite annualmente risultante nel quadro generale riassuntivo del bilancio di competenza, anche attraverso l'emissione di titoli denominati in ECU (European currency unit), con l'osservanza delle norme contenute nel medesimo articolo;

Visto l'art. 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n 149, convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 237, con cui si è stabilito, fra l'altro, che con decreti del Ministro del tesoro sono determinate ogni caratteristica, condizione e modalità di emissione dei titoli da emettere in lire, in ECU o in altre valute;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n 539, recante l'approvazione del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1994, ed in particolare il quinto comma dell'art. 3, con cui si è stabilito, il limite massimo di emissione dei titoli pubblici per l'anno in corso;

Tenuto conto che l'importo delle emissioni effettuate a tutto il 9 febbraio 1994 ammonta, al netto dei rimborsi, a lire 36 640 miliardi;

Tenuto conto altresì che l'importo dell'emissione disposta con il presente decreto concorre, al netto dell'importo dei titoli in scadenza, al raggiungimento del limite massimo di cui alla citata legge n. 539/1993;

Ritenuto opportuno, per il reperimento dei fondi da destinarsi a copertura delle spese iscritte in bilancio, procedere ad un emissione di certificati di credito del Tesoro denominati in ECU;

Visto l'art. 3 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante norme in materia di controlli della Corte dei conti;

Decreta:

### Art. 1

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 38, lettera *c)*, della legge 30 marzo 1981, n. 119, e successive modificazioni, è disposta un'emissione di certificati di credito del Tesoro italiano denominati in ECU (certificati del Tesoro in Euroscudi), di seguito indicati come i «certificati», al tasso d'interesse del 6,25% annuo lordo al valore di 100 ECU per ogni 100 di capitale nominale, fino all'importo massimo di nominali 1.000 milioni di ECU. Il prestito ha la durata di cinque anni con inizio il 21 febbraio 1994 e scadenza il 21 febbraio 1999.

I certificati sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento e vengono assegnati con il sistema dell'asta marginale riferito al prezzo. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti e irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

### Art. 2

Salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto, il valore dell'ECU è uguale al valore dell'unità monetaria europea attualmente usata nel Sistema monetario europeo. Tale valore è determinato sulla base degli importi delle valute dei Paesi membri della Comunità europea fissati come appresso

In conformità al regolamento CEE n. 3180 78 del 18 dicembre 1978 e successive modificazioni, l'unità monetaria europea è attualmente definita quale somma delle seguenti componenti.

| | |
|---|---|
| 0,6242 | marco tedesco |
| 1,332 | franco francese |
| 0,08784 | lira sterlina |
| 151,8 | lire italiane |
| 0,2198 | fiorino olandese |
| 3,301 | franchi belgi |
| 6,885 | pesetas spagnole |
| 0,130 | franco lussemburghese |
| 0,1976 | corona danese |
| 0,008552 | sterlina irlandese |
| 1,440 | dracma greca |
| 1,393 | escudo portoghese |

Tale base può essere modificata dalla Comunità europea, anche con riguardo alle valute componenti; nel qual caso il sistema di determinazione dell'ECU sarà modificato in conformità

### Art 3.

I certificati hanno taglio unitario di 5 000 ECU

Il prestito è rappresentato da titoli al portatore in tagli del valore nominale di 5.000, 10.000, 100 000, 500.000 ed 1.000.000 di ECU. Non sono ammesse operazioni di riunione né di divisione dei titoli al portatore, né di tramutamento in nominativi.

I certificati al portatore sono a rischio e pericolo di chi li possiede. Non si rilasciano duplicati od altri documenti equipollenti di certificati al portatore smarriti, sottratti o distrutti. In nessun caso sono ammessi sequestri, impedimenti od opposizioni sui certificati al portatore.

Il possessore di un certificato o di una cedola deteriorati che non siano più idonei alla circolazione ma siano tuttora sicuramente identificabili, ha diritto ad ottenere un certificato od una cedola equivalenti contro la restituzione del valore deteriorato ed il rimborso delle spese.

Art. 4.

I certificati ed i relativi interessi sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico italiano e loro rendite, e, salva l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, sono esenti:

*a)* da ogni altra imposta diretta, presente e futura;

*b)* dalle imposte sulle successioni;

*c)* dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per gli atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini fiscali i certificati sono altresì esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamento di ufficio; anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b)* e *c)*.

I certificati medesimi sono ammessi di diritto alla quotazione ufficiale, sono compresi tra i titoli sui quali l'istituto di emissione è autorizzato a fare anticipazioni e possono essere accettati quali depositi cauzionali presso le pubbliche amministrazioni.

Art. 5

Possono partecipare all'asta in veste di operatori la Banca d'Italia, le banche, nonché le società di intermediazione mobiliare iscritte all'albo istituito presso la Consob ai sensi dell'art. 3 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, che esercitano le attività indicate nei punti *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1, comma 1, della legge medesima. Detti operatori partecipano in proprio e per conto terzi, ad eccezione della Banca d'Italia che partecipa esclusivamente e per conto terzi.

Gli operatori, residenti e non residenti, che partecipano all'asta sono facoltizzati a regolare, tramite banca «abilitata», i titoli loro assegnati in ECU oltre che in lire italiane.

I certificati regolati in ECU devono essere versati nei conti di deposito accentrati istituiti presso la Banca d'Italia al nome delle «banche abilitate» nonché, per i certificati di pertinenza di non residenti, anche negli appositi conti di deposito accesi a nome di Cedel - Centrale de Livraison de Valeurs Mobilières S.A., Luxmborg, e di Euroclear - Morgan Guaranty Trust Company of New York, Brussels, in qualità di enti centralizzati depositari internazionali.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei certificati di credito di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata, in data 4 aprile 1985, per il collocamento dei certificati di credito del Tesoro, in quanto applicabili.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà riconosciuta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale sottoscritto, una provvigione di collocamento dello 0,35 per cento.

Tale provvigione, commisurata all'ammontare nominale sottoscritto, verrà attribuita, in tutto o in parte, agli operatori partecipanti all'asta in relazione agli impegni che assumeranno con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni della clientela e di provvedere, senza compensi, alla consegna dei titoli agli aventi diritto.

Art. 7

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di tre, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo nominale dei certificati che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto. I prezzi indicati devono variare di un importo minimo di 5 centesimi o multiplo di tale cifra; eventuali variazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso. Per ogni singola offerta andranno pure segnalate distintamente sul modulo, la quota parte da regolare in lire e quella da regolare in ECU.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a ECU 100.000 di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate:

per i CTE da regolare in lire, le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali verrà effettuato il versamento di quanto dovuto per i titoli assegnati;

per i CTE da regolare in ECU, il corrispondente estero presso il quale verrà riconosciuto l'importo in ECU e l'intestatario del conto di deposito accentrato cui accreditare il capitale nominale attribuito.

Art. 8.

La domanda di ogni operatore, ivi compresa quella della Banca d'Italia, deve essere inserita in busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzarsi alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma. Le buste debbono essere consegnate direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale - Via Nazionale, 91 - Roma.

Le offerte non pervenute entro le ore 15,30 del giorno 16 febbraio 1994 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, di cui al precedente articolo, è eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima il quale provvede, ai fini dell'aggiudicazione, all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto.

Le operazioni di cui al comma precedente sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulti il prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

Poiché i certificati, ai sensi del precedente art. 1, sono emessi senza indicazione di prezzo base di collocamento, non vengono prese in considerazione dalla procedura di assegnazione le richieste effettuate a prezzi inferiori al «prezzo di esclusione».

Il «prezzo di esclusione» viene determinato con le seguenti modalità:

*a)* nel caso di domanda totale superiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo nominale in emissione; nel caso di domanda totale inferiore all'offerta, si determina il prezzo medio ponderato delle richieste che, sempre ordinate a partire dal prezzo più elevato, costituiscono la metà dell'importo domandato;

*b)* si individua il «prezzo di esclusione» sottraendo due punti percentuali dal prezzo medio ponderato di cui al punto *a)*.

Le richieste degli operatori, elencate in ordine decrescente di prezzo offerto, vengono soddisfatte fino a concorrenza dell'importo nominale emesso di cui al precedente art. 1.

Nel caso di offerte che non possono essere totalmente accolte, si procede all'aggiudicazione pro-quota con i necessari arrotondamenti, sia sulla quota da regolare in lire che su quella da regolare in ECU.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione, sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 21 febbraio 1994, senza corresponsione di dietimi di interesse.

Per le sottoscrizioni da regolare in lire italiane, l'operatore provvederà a versare, presso le filiali della Banca d'Italia prescelte, il controvalore del capitale nominale dei certificati assegnati al prezzo di aggiudicazione sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 16 febbraio 1994, rilevata dalla Banca d'Italia, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria valevole, a tutti gli effetti, per il ritiro dei titoli definitivi.

Per le sottoscrizioni da regolare in ECU, l'operatore provvederà ad accreditare presso uno dei corrispondenti esteri della Banca d'Italia, indicati sul modulo di cui all'art. 7, l'ammontare di ECU pari al capitale nominale dei CTE assegnati al prezzo di aggiudicazione.

Art. 12.

Il giorno 21 febbraio 1994, presso la sezione di Roma della tesoreria provinciale dello Stato, la Banca d'Italia provvederà a riversare, al netto della provvigione di collocamento di cui all'art. 6 e senza corresponsione di dietimi di interesse:

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori in tale valuta al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 16 febbraio 1994, rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

il controvalore in lire italiane dei CTE regolati dagli operatori direttamente in ECU al prezzo di aggiudicazione e determinato sulla base della quotazione lira/ECU del giorno 17 febbraio 1994, rilevata con le modalità di cui alla suddetta legge del 12 agosto 1993.

La menzionata sezione di tesoreria emetterà apposita quietanza di entrata al bilancio dello Stato, con imputazione al capo X, cap. 5100.

Art. 13.

Il rimborso dei certificati verrà effettuato in unica soluzione il 21 febbraio 1999 al netto della ritenuta di cui all'art. 1 del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, applicata alla differenza fra il capitale nominale dei titoli da rimborsare e il prezzo di aggiudicazione di cui al precedente art. 1. Ove necessario, si procederà agli arrotondamenti con il sistema di cui ai precedenti articoli.

Nel caso di riapertura delle sottoscrizioni dell'emissione di cui al presente decreto, ai fini dell'applicazione della ritenuta fiscale indicata al comma precedente, il prezzo di riferimento rimane quello di aggiudicazione della prima «tranche» del prestito.

Gli interessi, agli aventi diritto, al netto della ritenuta fiscale del 12,50% di cui al ricordato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, saranno corrisposti il 21 febbraio di ciascun anno a partire dal 1995 e sino al 1999. Le cedole sono equiparate, a tutti gli effetti, a quelle dei titoli del debito pubblico.

Art. 14.

Il pagamento degli interessi e il rimborso dei certificati verranno effettuati a scelta del portatore in lire italiane o in ECU, qualora l'ECU abbia corso legale in Italia all'atto del pagamento.

Gli interessi da pagare ed il capitale da rimborsare in lire italiane su detti certificati saranno determinati in misura pari al valore nominale in ECU convertito in lire italiane sulla base della quotazione lira/ECU rilevate dalla Banca d'Italia due giorni lavorativi prima del 21 febbraio di ciascun anno dal 1995 al 1999, con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312.

Ove necessario, gli importi da corrispondere saranno arrotondati alle cinque lire più vicine per eccesso o per difetto, a seconda che si tratti di frazioni superiori o non superiori a 2 lire e 50 centesimi.

Per i certificati custoditi nei conti di deposito centralizzati in essere presso la Banca d'Italia, il pagamento degli interessi e il rimborso del capitale potranno avvenire anche in ECU previa richiesta avanzata da una «banca abilitata» per conto dell'interessato, secondo le modalità stabilite dalla Banca d'Italia medesima.

I pagamenti in ECU delle cedole verranno effettuati al netto della ritenuta fiscale arrotondando per eccesso, ove occorra, la seconda cifra decimale del valore della cedola relativa al certificato del taglio teorico di 1.000 ECU e determinando per moltiplicazione il valore delle cedole appartenenti ai certificati degli altri tagli.

Art. 15.

Nell'ipotesi in cui l'ECU non sia usato come unità monetaria del Sistema monetario europeo, gli interessi da corrispondere e il capitale da rimborsare saranno pagati in lire italiane sulla base degli equivalenti dell'ECU in lire, calcolati secondo la procedura in appresso:

le componenti dell'ECU (le «Componenti») saranno gli importi delle valute che erano componenti dell'ECU nell'ultima definizione disponibile dell'ECU nel Sistema monetario europeo;

la Banca d'Italia calcolerà il valore equivalente dell'ECU in lire come somma di ciascuna componente convertita in lire;

il tasso di conversione in lire per ciascuna valuta componente sarà pari alla quotazione di questa valuta rilevata dalla Banca d'Italia con le modalità indicate nella legge 12 agosto 1993, n. 312;

nel caso in cui non sia disponibile la suddetta media per una o più valute componenti a causa della chiusura in Italia dei mercati valutari o per qualsiasi altra ragione, sarà utilizzato per il calcolo dell'equivalente dell'ECU in lire la più recente quotazione per tale o tali valute rilevata dalla Banca d'Italia.

Art. 16.

In relazione all'ipotesi disciplinata dell'art. 15 nel caso in cui l'unità ufficiale di qualsiasi valuta componente l'ECU venga alterata per combinazione o divisione, il numero delle unità di quella valuta, come componente, sarà diviso o moltiplicato nella stessa proporzione.

Nel caso in cui due o più valute componenti vengano consolidate in una singola valuta, gli importi di tali valute come componenti saranno sostituiti da un importo in tale singola valuta uguale alla somma degli importi delle valute componenti consolidate espressa in tale singola valuta. Qualora qualsiasi valuta componente sia divisa in due o più valute, l'importo di quella valuta come componente sarà sostituito dagli importi di tali o più valute, ciascuna delle quali sarà uguale all'importo della precedente valuta componente diviso per il numero delle valute nelle quali tale valuta è stata suddivisa.

Art. 17.

Alla Banca d'Italia è affidata l'esecuzione delle operazioni relative al pagamento degli interessi sui certificati di credito ed al rimborso, a scadenza, dei certificati stessi, nonché ogni altro adempimento, occorrente per l'emissione in questione.

Le somme occorrenti per le operazioni connesse al pagamento delle cedole di interesse ed al rimborso dei certificati verranno versate alla Banca d'Italia, che terrà all'uopo apposita contabilità.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate sono regolati dalle norme contenute nella convenzione stipulata in data 27 giugno 1990.

La consegna dei certificati di credito alle filiali della Banca d'Italia sarà effettuata a cura del magazzino Tesoro del Provveditorato generale dello Stato.

Tutti gli atti comunque riguardanti le sottoscrizioni dei certificati di credito di cui al presente decreto, compresi i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia incaricata delle operazioni relative al collocamento dei certificati stessi, sono esenti dalle tasse di registro, di bollo, sulle concessioni governative e postali.

Art. 18.

I segni caratteristici dei certificati saranno stabiliti con successivo decreto ministeriale.

Sul retro dei certificati saranno riportati gli articoli 3, 4, 13 e 14 del presente decreto.

Art. 19.

Gli oneri per interessi relativi agli anni finanziari dal 1995 al 1999, nonché l'onere per il rimborso del capitale relativo all'anno finanziario 1999, faranno carico ai capitoli che verranno iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni medesimi, e corrispondenti, rispettivamente, ai capitoli 4691 e 9537 dello stato di previsione per l'anno in corso.

Il presente decreto verrà trasmesso per il visto all'Ufficio centrale di ragioneria per i servizi del debito pubblico e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1994

*Il Ministro:* BARUCCI

94A1167

## MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 1° febbraio 1994.

**Rimozione di tre amministratori dalle cariche ricoperte nel comune di Carpino.**

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto che i signori Domenico Di Gregorio, Michele Manzo e Rocco Di Viesti sono stati eletti consiglieri del comune di Carpino (Foggia) nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1993 e che, attualmente i signori Manzo e Di Viesti ricoprono anche la carica di assessore;

Visto che i predetti, in data 17 dicembre 1993, sono stati tratti in arresto in esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucera in quanto ritenuti responsabili in concorso dei reati di abuso d'ufficiò a sfondo patrimoniale e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico;

Constatato che dette posizioni processuali penali si pongono in particolare contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui i medesimi amministratori sono preposti e con le esigenze di decoro, di dignità e di prestigio delle cariche elettive ricoperte;

Considerato che la permanenza dei medesimi nelle citate cariche espone l'attività amministrativa ad una potenzialità di inquinamento ed ingenera allarme nella popolazione, con conseguente grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico,

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo alla rimozione dei signori Domenico Di Gregorio, Michele Manzo e Rocco Di Viesti dalle cariche ricoperte nel comune di Carpino (Foggia);

Visto l'art. 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Visto l'art. 2 della legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Vista la relazione allegata al presente decreto e che ne costituisce parte integrante,

Decreta

I signori Domenico Di Gregorio, Michele Manzo e Rocco Di Viesti sono rimossi dalle cariche ricoperte nel comune di Carpino (Foggia).

Roma, 1° febbraio 1994

*Il Ministro* MANCINO

ALLEGATO

*Al Ministro dell'interno*

I signori Domenico di Gregorio, Michele Manzo e Rocco Di Viesti sono stati eletti consiglieri del comune di Carpino (Foggia) nelle consultazioni amministrative del 29 ottobre 1993 ed attualmente i signori Manzo e Di Viesti ricoprono anche la carica di assessore

Nei confronti dei predetti, in data 16 dicembre 1993, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Lucera, ha emesso ordinanza di custodia cautelare in carcere avendo ritenuto i medesimi responsabili in concorso, dei reati di abuso d'ufficio a sfondo patrimoniale e falsità ideologica commessa da pubblico ufficiale in atto pubblico, in relazione alla vicenda di affidamento di un appalto pubblico per i lavori di ristrutturazione ed ampliamento del cimitero comunale

Dalla medesima ordinanza risultano gravi indizi di colpevolezza a carico del sig Domenico Di Gregorio per il reato di cui agli articoli 110 e 3[illegible]7 del codice penale, nonche per il reato di cui agli articoli 56, 110 e 317 del codice penale

Il comportamento di detti amministratori, legato ad una concezione personale ed utilitaristica della gestione della cosa pubblica, nonché le loro attuali posizioni processuali appaiono in contrasto con l'esercizio delle funzioni pubbliche cui i medesimi sono preposti e, certo, sono incompatibili con le esigenze di decoro, dignità e di prestigio delle cariche ricoperte

Inoltre, la loro permanenza nelle cariche ricoperte rischia di compromettere la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa del comune di Carpino (Foggia), con grave pericolo di turbativa dell'ordine pubblico

Il prefetto di Foggia, accertato il configurarsi dell'ipotesi prevista dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n 142, ha formulato proposta per l'adozione del provvedimento di rimozione dei predetti amministratori dalle cariche dagli stessi ricoperte nel comune di Carpino (Foggia), e nelle more, con provvedimento del 20 dicembre 1993, ritenuti sussistenti motivi di grave ed urgente necessita ne ha disposto la sospensione

Tutto cio premesso si ritiene che sussistano le condizioni per addivenire alla rimozione dei signori Domenico Di Gregorio, Michele Manzo e Rocco Di Viesti dalle cariche ricoperte nel comune di Carpino (Foggia), ricorrendo la fattispecie dei gravi motivi di ordine pubblico disciplinata dall'art 40 della legge 8 giugno 1990, n 142

Mi pregio, pertanto, di sottoporre alla firma della S V Ill ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede alla rimozione dei suddetti amministratori dalle cariche ricoperte nel comune di Carpino (Foggia)

Roma, 27 gennaio 1994

*Il direttore generale dell'amministrazione civile* SORGE

**94A1163**

## MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 31 gennaio 1994

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «i.elle Imparilibus Laborantes - Soc. coop. a r.l.», in Cremona, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze dell'ispezione ordinaria in data 5 novembre 1992 e dei successivi accertamenti effettuati nei confronti della società cooperativa «i.elle Imparilibus Laborantes - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cremona, dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la coperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa,

Visti gli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267,

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce ai sensi dell'art 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa «i.elle Imparilibus Laborantes - Soc. coop. a r.l.», con sede in Cremona, costituita per rogito notaio dott. Luigi Ferrigno in data 6 settembre 1988, rep. n. 57.366, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il rag. Rancati Giorgio, residente a Cremona, via Belfiore n. 2, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

*Il Ministro:* GIUGNI

94A1168

---

DECRETO 31 gennaio 1994.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola per l'allevamento del bestiame - Società a responsabilità limitata», in Santhià; e nomina di un commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 10 agosto 1992 effettuata nei confronti della società cooperativa agricola «Cooperativa agricola per l'allevamento del bestiame - Società a responsabilità limitata», con sede in Santhià (Vercelli) dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa agricola «Cooperativa agricola per l'allevamento del bestiame - Società a responsabilità limitata», con sede in Santhià (Vercelli), costituita per rogito notaio dott. Ugo Panuccio, in data 5 maggio 1977, repertorio n. 703, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Bodo Ermanno, residente a Vercelli, via Prarolo n. 36, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 31 gennaio 1994

*Il Ministro:* GIUGNI

94A1189

DECRETO 10 febbraio 1994.

**Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa editoriale Nuova Brianza - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Cassago Brianza, e nomina del commissario liquidatore.**

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Viste le risultanze della ispezione ordinaria in data 27 aprile 1993 effettuata nei confronti della società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa editoriale Nuova Brianza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassago Brianza (Como), dalle quali si rileva che l'ente predetto non ha attività sufficienti per il pagamento dei debiti;

Ritenuta la necessità di sottoporre la cooperativa in parola alla procedura della liquidazione coatta amministrativa;

Visti agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Tenuto conto delle designazioni effettuate dall'Associazione nazionale di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo cui l'ente predetto aderisce, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Decreta:

La società cooperativa a responsabilità limitata «Cooperativa editoriale Nuova Brianza - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Cassago Brianza (Como), costituita per rogito dottor Giorgio Miserocchi, in data 28 novembre 1973, repertorio n. 14701, è posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2540 del codice civile e 194 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ed il dott. Giordano Walter Bozzi, domiciliato a Pavia, via Parco Vecchio, 6, ne è nominato commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 febbraio 1994

*Il Ministro:* GIUGNI

94A1190

---

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 28 gennaio 1994.

**Autorizzazione alla Augusta assicurazioni S.p.a., in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Augusta assicurazioni S.p.a., con sede in Torino;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta Augusta assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 28 ottobre 1993, n. 301530, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Augusta assicurazioni S.p.a., con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

*Il direttore generale:* CINTI

94A1145

DECRETO 28 gennaio 1994

**Autorizzazione a «La Piemontese» Società mutua di assicurazioni, in Torino, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.**

## IL DIRETTORE GENERALE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate a «La Piemontese» Società mutua di assicurazioni, con sede in Torino;

Vista l'istanza in data 26 febbraio 1992, con la quale la predetta «La Piemontese» Società mutua di assicurazioni ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 13 ottobre 1993, n. 311904, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

«La Piemontese» Società mutua di assicurazioni, con sede in Torino, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 gennaio 1994

*Il direttore generale:* CINTI

94A1146

---

DECRETO 8 febbraio 1994.

**Autorizzazione alla Systema - Compagnia di assicurazioni S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nel ramo assistenza.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 1° giugno 1988, con il quale l'impresa ora denominata Systema - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nei rami danni;

Vista l'istanza in data 27 febbraio 1992, con la quale la predetta Systema - Compagnia di assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza;

Vista la lettera in data 27 ottobre 1993, n. 312036, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta del 23 novembre 1993, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

«La Systema - Compagnia di assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa nel ramo assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 febbraio 1994

*Il direttore generale:* CINTI

94A1147

---

DECRETO 9 febbraio 1994.

**Assolvimento dell'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da determinati Stati esteri.**

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, nonché il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, e successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto l'art. 6 della citata legge n. 990/1969 nel testo modificato dall'art. 1 della legge 7 agosto 1990, n. 242;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1971, con il quale l'Ufficio centrale italiano (UCI), costituito fra le imprese esercenti in Italia l'assicurazione della responsabilità civile autoveicoli, con sede in Milano, è stato riconosciuto agli effetti dell'art. 6 della predetta legge n. 990/1969, ed è stato altresì autorizzato ad organizzare, per conto delle imprese assicuratrici aderenti, ai posti di confine un apposito servizio per la stipulazione della speciale assicurazione «frontiera», di cui all'art. 7 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 973;

Vista la direttiva del 24 dicembre 1972, n. 166, del Consiglio delle Comunità europee concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità (72/166/CEE);

Visto il decreto ministeriale 30 settembre 1991 con il quale, a norma dell'art. 6 della legge n. 990/1969, come modificato dall'art. 1 della legge n. 242/1990, è stato approvato lo statuto dell'Ufficio centrale italiano (UCI);

Visti i decreti ministeriali 12 ottobre 1972, 28 giugno 1973, 11 dicembre 1973, 13 maggio 1974, 31 maggio 1986, 16 giugno 1988, 1° ottobre 1991, con i quali l'UCI è stato abilitato a provvedere al risarcimento dei danni cagionati nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino da veicoli stazionanti abitualmente nel territorio degli Stati membri della Comunità economica europea nonché nel territorio di altri Stati terzi rispetto alla Comunità economica europea;

Vista l'istanza in data 10 dicembre 1993 con la quale l'Ufficio centrale italiano (UCI) ha comunicato le decisioni adottate dai Bureaux firmatari della convenzione multilaterale di garanzia nella riunione di Stoccolma del 16-17 settembre 1993;

Ritenuta la necessità di modificare i decreti ministeriali sopra citati in relazione alle decisioni assunte dai predetti «Bureaux»;

Decreta:

Art. 1.

L'obbligo di assicurazione della responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione nel territorio della Repubblica italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino si considera assolto per i veicoli muniti di targa di immatricolazione rilasciata da uno dei seguenti Stati esteri: Austria, Belgio, Danimarca e Isole Faroe, Finlandia, Francia e Principato di Monaco, Gran Bretagna, Gibilterra, Isola di Man e Isole della Manica, Irlanda, Islanda, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Repubblica ellenica, Repubblica federale tedesca, Repubblica portoghese, Repubblica slovacca, Spagna, Ceuta e Melilla, Svezia, Svizzera, Liechtenstein e Ungheria.

Art. 2.

Nei casi in cui l'Ufficio centrale italiano (UCI) è abilitato a risarcire i danni provocati da veicoli abitualmente stanzionanti negli Stati indicati nell'art. 1 del decreto ministeriale 1° ottobre 1991 privi di valida copertura assicurativa, la responsabilità dell'UCI è limitata ai massimali minimi obbligatori vigenti alla data dell'avvenimento del sinistro.

Art. 3.

A parziale modifica dell'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 1° ottobre 1991, per i veicoli ad immatricolazione temporanea (targa doganale) immatricolati in Belgio, Irlanda, Lussemburgo, Paesi Bassi, Grecia, Repubblica federale tedesca e Spagna l'obbligo di assicurazione della responsabilità civile si considera assolto fino alla data di scadenza indicata sulla targa temporanea medesima.

L'Ufficio centrale italiano (UCI) è responsabile del pagamento dei danni causati dai veicoli indicati al comma precedente avvenuti entro i dodici mesi successivi alla data di scadenza indicata sulla targa temporanea; ai sinistri avvenuti oltre tale termine si applica la disciplina prevista dalle norme vigenti per i danni causati da veicoli privi di valida copertura assicurativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 febbraio 1994

*Il Ministro* SAVONA

94A1148

DECRETO 11 febbraio 1994

**Autorizzazione alla SARA assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, in Roma, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni a tutti i rischi compresi nel ramo credito.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla SARA Assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con sede in Roma;

Vista l'istanza in data 9 giugno 1993, con la quale la predetta SARA Assicurazioni S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa ad alcuni rischi ricompresi nel ramo credito;

Vista la lettera in data 14 dicembre 1994, n. 312328, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta dell'11 gennaio 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La SARA assicurazioni S.p.a. - Assicuratrice ufficiale dell'Automobile club d'Italia, con sede in Roma, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa a tutti i rischi del ramo credito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1994

*Il direttore generale:* CINTI

94A1149

DECRETO 11 febbraio 1994.

**Autorizzazione alla Compagnia europea di assicurazione S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nei rami danni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Compagnia europea di assicurazione S.p.a., con sede in Milano;

Viste le istanze in data 26 febbraio 1992 e 2 giugno 1993, con le quali la predetta Compagnia europea di assicurazione S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza, nonché nei rami malattia e corpi di veicoli terrestri limitatamente ai rischi connessi alle prestazioni assistenza;

Vista la lettera in data 2 dicembre 1993, n. 316938, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento delle istanze sopraindicate;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta dell'11 gennaio 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Compagnia europea di assicurazione S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo assistenza, nonché nei rami malattia e corpi di veicoli terrestri limitatamente ai rischi connessi alle prestazioni assistenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1994

*Il direttore generale:* CINTI

**94A1150**

---

DECRETO 11 febbraio 1994.

**Autorizzazione alla Lavoro & Sicurtà S.p.a., in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni nei rami danni.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE
E D'INTERESSE COLLETTIVO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e d'interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 19 marzo 1990, n. 55, recante nuove disposizioni per la prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di pericolosità sociale, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 20, recante integrazioni e modifiche alla legge 12 agosto 1982, n. 576, e norme sul controllo delle partecipazioni di imprese o enti assicurativi e in imprese o enti assicurativi;

Visto il decreto legislativo 26 novembre 1991, n. 393, recante norme in materia di assicurazioni di assistenza turistica, crediti e cauzioni e tutela giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, concernente la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e la revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa rilasciate alla Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano;

Vista l'istanza in data 5 agosto 1993, con la quale la predetta Lavoro & Sicurtà S.p.a. ha chiesto l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa ad alcuni rischi ricompresi nei rami «perdite pecuniarie di vario genere» ed «altri danni ai beni»;

Vista la lettera in data 14 dicembre 1993, n. 316997, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e d'interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato il proprio parere favorevole in ordine all'accoglimento dell'istanza sopraindicata;

Vista la relazione predisposta dall'ISVAP per la commissione consultiva per le assicurazioni private;

Sentita la commissione consultiva per le assicurazioni private, che, nella seduta dell'11 gennaio 1994, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra;

Decreta:

La Lavoro & Sicurtà S.p.a., con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio dell'attività assicurativa nel ramo «altri danni ai beni», limitatamente ai rischi bestiame, films, guasti macchine ed ai rischi di montaggio, nonché nel ramo «perdite pecuniarie di vario genere», limitatamente al rischio pioggia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 febbraio 1994

*Il direttore generale:* CINTI

**94A1151**

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## UNIVERSITÀ DI GENOVA

DECRETO RETTORALE 9 dicembre 1993

**Modificazioni allo statuto dell'Università.**

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245, recante norme sul piano di sviluppo delle università;

Vista la legge 19 novembre 1990, n 341;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1991, concernente l'approvazione del Piano di sviluppo delle università per il triennio 1991-93 ed in particolare l'art 11;

Visto il decreto ministeriale del 31 gennaio 1992, concernente l'autorizzazione alle università ad istituire diplomi universitari;

Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1992, con il quale è stato approvato l'ordinamento didattico del corso di diploma universitario per terapisti della riabilitazione;

Vista la proposta di modifica dello statuto formulata dal consiglio della facoltà di medicina e chirurgia in data 21 aprile 1993, dal consiglio di amministrazione in data 15 giugno 1993 e dal senato accademico in data 2 luglio 1993;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare la nuova modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici e convalidati dal Consiglio nazionale universitario nel suo parere;

Visto il decreto ministeriale del 17 giugno 1992, ed in particolare l'art. 2, che autorizza l'Università di Genova ad attivare corsi di diploma universitario per l'anno accademico 1992-93 per trasformazione da scuole dirette a fini speciali;

Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale nell'adunanza dell'8 ottobre 1993;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Art 1.

Gli articoli da 621 a 626, relativi all'ordinamento della scuola diretta a fini speciali per terapisti della riabilitazione della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva vengono soppressi

Art. 2.

Nell'art. 571, concernente l'elencazione delle scuole dirette a fini speciali dell'Università di Genova, viene soppressa la voce «5) per la terapia della psicomotricità dell'età evolutiva».

Art. 3.

L'art. 68 viene così modificato:

La facoltà di medicina e chirurgia conferisce:

la laurea in medicina e chirurgia;

la laurea in odontoiatria;

il diploma universitario di ortottista ed assistente di oftalmologia;

il diploma universitario in scienze infermieristiche;

il diploma universitario di terapisti della riabilitazione.

Art. 4.

Dopo l'art. 92 vengono inseriti, con conseguente scorrimento della numerazione, gli articoli relativi al:

diploma universitario di terapisti della riabilitazione.

Art. 93. - Presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Genova è istituito il corso di diploma universitario di terapista della riabilitazione, articolato nei seguenti indirizzi:

*a)* neurologico;

*b)* ortopedico e medicina fisica e riabilitazione.

Il corso di diploma, di durata triennale, ha lo scopo di formare operatori con conoscenze scientifiche e tecniche necessarie a svolgere le funzioni di terapista della riabilitazione.

Il corso si conclude con il rilascio del diploma universitario di terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

In relazione alla normativa comunitaria e con l'osservanza delle relative specifiche norme, le università potranno istituire corsi di perfezionamento, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 162/1982, riservati ai possessori del diploma universitario di terapista della riabilitazione e finalizzati alla ulteriore qualificazione degli stessi per quanto riguarda le funzioni specialistiche e di coordinamento delle funzioni.

Il corso di diploma non è suscettibile di abbreviazioni, eccetto il caso di studi di livello universitario, sostenuti in Italia o all'estero, per corsi con contenuti ritenuti equivalenti ed utilizzabili come crediti, ai sensi dell'art. 11 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

La delibera di riconoscimento dei crediti è adottata dal consiglio del corso di diploma.

Le iscrizioni ad anni successivi al primo anno sono subordinate alla disponibilità di posti ed al possesso dei prescritti requisiti per l'iscrizione al corso di diploma. Il riconoscimento degli studi già effettuati nelle preesistenti scuole dirette a fini speciali in corsi di diploma o in corsi di laurea è effettuato dal consiglio della competente struttura didattica.

Il numero degli studenti ammissibili al corso di diploma è definito annualmente in base alle strutture ed attrezzature didattiche e cliniche disponibili.

Il numero degli iscrivibili al corso di diploma non può comunque essere superiore a 45 studenti per anno per un totale di 135 studenti.

Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione al primo anno i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, valido per l'accesso all'Università.

L'ammissione avviene previo accertamento dell'idoneità psico-fisica.

Qualora il numero degli aspiranti sia superiore a quello dei posti disponibili, l'accesso al primo anno del corso di diploma, nei limiti dei posti determinati, è subordinato al superamento di un esame mediante prova scritta con domande a risposta multipla ed eventuale colloquio orale per il 70% dei punti disponibili ed alla valutazione del voto del diploma di scuola secondaria superiore in misura pari al 30% del punteggio complessivo.

Sono esentati dal sostenere l'esame e sono collocati prioritariamente in graduatoria coloro che siano stati immatricolati, successivamente al 1° novembre 1988, al corso di laurea in medicina e chirurgia e che abbiano sostenuto positivamente almeno tre esami del primo anno di corso.

L'indirizzo è scelto dallo studente entro la fine del secondo anno di corso. Coloro che siano in possesso del titolo di un indirizzo di diploma universitario possono iscriversi al secondo semestre del terzo anno di corso, in soprannumero per non oltre il 15% dei posti disponibili, al fine del conseguimento del titolo relativo ad altro indirizzo.

Art. 94. — Il corso di diploma prevede 4000 ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate, nonché di tirocinio. Esso comprende aree, corsi integrati e discipline ed è organizzato in cicli convenzionali (semestri); ogni semestre comprende ore di insegnamento e di attività pratiche e di studio guidate (primo anno 600 ore, secondo anno 600 ore, terzo anno 400 ore), il cui peso relativo è definito in modo convenzionale (credito, corrispondente mediamente a 50 ore). Le attività pratiche e di studio guidate comprendono almeno il 50% delle ore previste per ciascun anno.

Il tirocinio professionale è svolto per 600 ore nel primo anno (300 per semestre), 800 ore nel secondo anno (400 per semestre), e 1000 ore nel terzo anno (500 per semestre).

Il consiglio di corso del diploma predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo studente ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

La frequenza alle lezioni, ai tirocini ed alle attività pratiche è obbligatoria e deve essere documentata sul libretto personale dello studente. Per essere ammessi all'esame finale di diploma, gli studenti debbono aver regolarmente frequentato i corsi, superato gli esami in tutti gli insegnamenti previsti ed effettuato, con positiva valutazione, i tirocini prescritti.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono positiva valutazione nei tirocini possono ripetere l'anno per non più di una volta come fuori corso, venendo collocati in soprannumero.

Gli studenti devono sostenere in ciascun anno gli esami per i corsi integrati compresi nell'ordinamento.

Il consiglio della struttura didattica può organizzare la didattica in semestri. Gli insegnamenti sono organizzati in cicli didattici successivi, verificabili in rapporto alla loro propedeuticità, secondo quanto definito dal consiglio della struttura didattica.

Per il calendario degli esami semestrali si applicano le stesse norme del corso di laurea in medicina e chirurgia.

Per le attività didattiche a prevalente carattere tecnico-pratico connesse a specifici insegnamenti professionali possono essere chiamati docenti a contratto, scelti fra coloro che, per uffici ricoperti o attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. In tal caso si applica la normativa prevista dall'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980.

Per essere ammesso all'anno successivo lo studente deve aver superato, nelle due sessioni semestrali, tutti gli esami relativi all'anno in corso e deve aver completato con positive valutazioni le attività di tirocinio.

Gli studenti che non superano tutti gli esami e non ottengono una positiva valutazione nelle attività di tirocinio possono ripetere l'anno in soprannumero per non più di una volta.

I corsi integrati e le relative discipline, facenti parte dell'ordinamento del triennio utile per il conseguimento del diploma universitario sono compresi in aree. Le aree definiscono gli obiettivi che lo studente deve raggiungere, nonché il peso relativo dell'area e dei relativi corsi integrati (credito) ciascuno corrispondente indicativamente a 50 ore di didattica formale applicata e di apprendimento.

Sono attivabili come discipline integrate nei corsi previsti dall'ordinamento, discipline comprese nei raggruppamenti concorsuali per posti di professore di prima e seconda fascia.

Esse non danno luogo a verifiche di profitto autonome, ma costituiscono credito all'interno del corso nel quale sono integrate.

Le aree, con indicati i crediti tra parentesi, gli obiettivi didattici, i corsi integrati e le relative discipline, sono le seguenti:

*I Anno.* I Semestre.

AREA *A*. Propedeutica (crediti: 6).

Obiettivo: apprendere le basi per la comprensione qualitativa e quantitativa dei fenomeni biologici e le nozioni di base propedeutiche alle conoscenze dei mezzi fisici utilizzati nella riabilitazione medica, nonché introdurre l'allievo all'interno dei concetti base della riabilitazione.

A.1. Corso integrato di fisica, statistica ed informatica:

fisica medica,
biofisica;
statistica medica,
informatica generale.

A.2. Corso integrato di chimica e propedeutica biochimica:

chimica e propedeutica biochimica.

A.3. Corso integrato di istologia ed anatomia:

istologia;
anatomia umana;
neuroanatomia.

A.4. Corso integrato di biologia e genetica:

biologia generale;
biologia cellulare,
genetica generale.

A.5. Corso integrato di infermieristica generale e riabilitazione:

infermieristica generale,
riabilitazione generale;
teoria del nursing (assistenza e sussidi domiciliari).

A.6. Corso integrato di medicina fisica e riabilitazione:

riabilitazione generale.

A.7. Inglese scientifico.

A.8. Attività tutoriale e di tirocinio guidato: attività da svolgersi in servizi ospedalieri di recupero e rieducazione funzionale.

*I Anno.* II Semestre.

AREA *B*. Funzioni del corpo umano e riabilitazione generale (crediti: 6).

Obiettivo: lo studente deve apprendere i principi del funzionamento dell'organismo umano e delle basi scientifiche dell'attività motoria e del comportamento, nonché i principi di fisiopatologia applicati alla riabilitazione.

B.1. Corso integrato di biochimica e fisiologia umana:

chimica biologica,
fisiologia umana;
neurofisiologia.

B.2. Corso integrato di patologia e fisiopatologia generale:

patologia generale,
fisiopatologia generale.

B.3. Corso integrato di cinesiologia.

anatomo-fisiologia dell'apparato locomotore,
cinesiologia generale,
cinesiologia speciale.

B.4. Corso integrato di psicologia

psicologia generale,
psicologia dell'età evolutiva,
psicometria

B.5 Attività tutoriali e di tirocinio pratico: da svolgersi in strutture ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale relativamente ai corsi integrati dal semestre.

*II Anno.* I Semestre.

AREA *C*: Principi della riabilitazione e propedeutica alla riabilitazione motoria (crediti. 6).

Obiettivi lo studente deve apprendere i fondamenti teorici ed applicativi, relativamente alle modalità generali dell'approccio alle menomazioni, disabilità e handicap nonché degli interventi riabilitativi di base

C.1 Corso integrato. metodologia generale della medicina fisica e riabilitativa·

chinesiterapia generale;
massoterapia,
terapia fisica strumentale.

C.2. Corso integrato di pediatria.

neonatologia;
patologia pediatrica.

C.3 Corso integrato di psichiatria

psichiatria generale,
neuropsichiatria infantile

C.4 Corso integrato di neuropsicologia e neurolinguistica.

neuropsicologia,
neurolinguistica

C.5. Attività tutoriali e di tirocinio pratico guidato: da effettuarsi presso strutture sanitarie ospedaliere ed extra-ospedaliere.

*II Anno* II Semestre:

AREA *D*: Medicina interna e specialità mediche, neurologia e disabilità delle funzioni viscerali (crediti: 6).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze e degli esiti delle disabilità motorie, della comunicazione e viscerali, di tecniche specifiche di riabilitazione e di principi di medicina generale orientati alle disabilità viscerali neurocorrelate e di specifiche funzioni, nonché alla gestione generale e medica del disabile.

D.1 Corso integrato di neurologia.

neurologia,
neurofisiopatologia,
neurotraumatologia.

D.2. Corso integrato di medicina generale e specialistica·

medicina interna ad indirizzo specialistico;
pneumologia;
cardiologia;
geriatria;
oncologia,
nefrologia,
reumatologia.

D.3. Corso integrato di patologia dell'apparato locomotore

ortopedia;
traumatologia;
patologia articolare

D.4. Tirocinio pratico guidato: da svolgersi presso strutture ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

*III Anno:* I Semestre·

AREA *E* Metodi e tecniche della riabilitazione (crediti· 4)

Obiettivi. lo studente deve acquisire le conoscenze teoriche dei principi di riabilitazione speciale di base, nonché apprendere le rispettive metodiche applicative.

E.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione motoria e fisioterapia strumentale

cinesiologia speciale,
cinesiterapia speciale;
fisioterapia speciale;
terapia occupazionale generale,
protesiologia e ortesiologia,
massoterapia speciale

E.2. Corso integrato di riabilitazione delle disabilità viscerali.

patologia e tecniche di riabilitazione speciali.
riabilitazione respiratoria;
riabilitazione uro-ginecologica;
riabilitazione oncologica,
riabilitazione dell'ustionato,
riabilitazione delle funzioni viscerali.

E.3. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di recupero e rieducazione funzionale.

*III Anno* II Semestre, indirizzo neurologico:

AREA *F*. Metodi e tecniche della riabilitazione neurologica e neuromotoria (crediti. 4)

Obiettivi: lo studente deve acquisire le conoscenze e le tecniche di riabilitazione specifiche e anche speciali nell'ambito delle menomazioni e disabilità di natura neurologica.

F.1. Corso integrato di metodi e tecniche della riabilitazione neuromotoria

tecniche di riabilitazione neuromotoria;

tecniche di riabilitazione neuromotoria speciale.

F.2. Corso integrato di nuropsicologia:

psicologia dell'età evolutiva;
patologia della psicomotricità.

F.3. Corso integrato di neuropsichiatria infantile.

neurologia pediatrica;
neuropsichiatria infantile.

F.4. Tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere.

*III Anno.* II Semestre: indirizzo di ortopedia e medicina fisica e riabilitazione.

AREA *G*: Metodi e tecniche della riabilitazione ortopedico-reumatologica (crediti: 4).

Obiettivi: acquisizione delle conoscenze della disabilità osteoartomuscolari e di tecniche specifiche della riabilitazione in ambito ortopedico.

G.1. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia.
balneoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.2. Corso integrato di metodologia e tecniche della riabilitazione dell'apparato locomotore nell'età evolutiva:

tecniche di riabilitazione speciale;
cinesiterapia strumentale;
idrocinesiterapia;
balneoterapia;
terapia occupazionale speciale.

G.3. Attività tutoriali e tirocinio pratico: da svolgersi presso strutture specialistiche ospedaliere ed extra-ospedaliere di rieducazione funzionale.

Al termine del triennio, previo superamento degli esami previsti, del tirocinio con relativo esame finale e la discussione di una tesi, consistente in una dissertazione scritta di natura teorico-applicativa, viene conseguito il diploma in terapista della riabilitazione, con menzione dell'indirizzo seguito.

La commissione finale d'esame relativa al tirocinio è nominata dal rettore ed è composta dal presidente del corso della specifica struttura didattica o suo delegato, da due docenti nominati dal consiglio di facoltà, da due esperti nominati rispettivamente dal Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e dal Ministro della sanità tra iscritti all'albo professionale.

Ove i Ministri interessati non comunichino detti nominativi entro il 20 maggio di ciascun anno, o in caso di loro dimissioni prima dell'inizio degli esami, provvede il rettore, sentito il senato accademico.

All'esame di diploma lo studente viene ammesso solo se abbia frequentato i corsi e superato gli esami prescritti ed abbia ottenuto un giudizio favorevole riguardo al tirocinio professionale.

Le commissioni di esame e di diploma sono costituite secondo le vigenti norme universitarie.

Gli studi compiuti nel corso del diploma sono riconosciuti, anche parzialmente nei corsi di laurea impartiti dalla facoltà di medicina e chirurgia.

Il criterio generale di riconoscimento dei corsi integrati, seguiti con esito positivo nel corso del diploma universitario, è quello della loro validità culturale, propedeutica e professionalizzante, riguardo alla prosecuzione degli studi per il conseguimento del diploma di laurea.

Il consiglio di facoltà, con propria delibera, potrà eventualmente indicare corsi integrativi, anche istituiti appositamente, da seguire per completare la formazione per accedere al corso di laurea.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Genova, 9 dicembre 1993

*Il rettore*

94A1120

# TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

**Testo del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 543** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993), **coordinato con la legge di conversione 17 febbraio 1994, n. 121** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 6), **recante: «Misure urgenti per il controllo della spesa nel settore degli interventi nei Paesi in via di sviluppo».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

La legge di conversione del presente decreto, oltre a convertire il decreto (art. 1, comma 1), contiene anche altre disposizioni (art. 1, commi 2, 3 e 4) il cui testo è riportato in appendice.

Art. 1.

1. Il Ministro degli affari esteri è autorizzato ad istituire, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, una commissione composta da non più di undici membri per l'effettuazione, su iniziativa della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, di analisi giuridiche, economiche e amministrative sullo stato degli interventi in corso di realizzazione nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Della commissione possono far parte magistrati amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, docenti universitari, come anche esperti privati competenti nei campi della contrattualistica pubblica degli appalti di opere, forniture e servizi per la pubblica amministrazione, nonché dell'attività in favore dei Paesi in via di sviluppo svolta da organizzazioni non governative ed in particolare di realizzazioni di opere ed impianti per la pubblica amministrazione.

2. La commissione di cui al comma 1 provvede, con particolare riferimento agli interventi per i quali sia insorta una situazione di contenzioso:

*a)* a verificare lo stato di fatto e di diritto degli interventi, segnatamente quelli che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, risultino sospesi da oltre 12 mesi, o materialmente non iniziati entro i termini previsti, esaminando la documentazione esistente, interpellando funzionari ed esperti competenti ed effettuando, ove necessario, sopralluoghi;

*b)* a valutare i costi necessari al completamento degli interventi, verificandone la realizzabilità sulla base degli stanziamenti previsti;

*c)* ad accertare la fondatezza delle varianti connesse con le valutazioni di cui alle lettere *a)* e *b)*, nonché a valutare gli oneri aggiuntivi che ne deriveranno;

*d)* a proporre le misure ritenute idonee per la definizione del contenzioso in atto e, ove ritenuto opportuno, a promuovere trattative con le parti interessate in vista di soluzioni transattive, avvalendosi dell'opera di liberi professionisti all'uopo delegati.

3. Nel caso in cui la commissione accerti la sussistenza di fattispecie penalmente rilevanti, essa è tenuta a darne diretta ed immediata notizia all'autorità giudiziaria ordinaria, nonché al procuratore generale della Corte dei conti.

4. La commissione dura in carica un anno e trasmette al Ministro degli affari esteri e alle commissioni parlamentari permanenti competenti per materia i risultati finali della propria attività.

Art. 2.

1. Per gli interventi in corso di realizzazione o da avviare nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo sono ammesse varianti che non comportino oneri finanziari aggiuntivi, salvo casi di forza maggiore. I casi di forza maggiore sono dichiarati con apposito provvedimento del Ministro degli affari esteri.

Art. 3.

1. L'articolo 12, comma 1, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ***(a)***, va interpretato nel senso che tra i compiti di natura tecnica relativi alle fasi di «gestione» e «controllo» non rientrano quelli di natura amministrativo-contabile che sono svolti da diverso personale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Il funzionario «preposto» di cui all'articolo 12, comma 3, della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ***(a)***, può essere coadiuvato da altri funzionari della carriera diplomatica.

3. Sulla base di motivate esigenze, il direttore generale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è autorizzato, per un periodo di due anni, ad affidare a società ed enti specializzati o ad istituti di credito specifici incarichi di consulenza per l'espletamento di compiti rientranti tra quelli di cui all'articolo 12, comma 1, della predetta legge n. 49 del 1987 ***(a)***.

***(a)*** Per il testo dell'intero art. 12 della legge n. 49 1987 si veda la nota ***(a)*** all'art. 4.

Art. 4.

1. *I contratti stipulati con gli esperti dell'Unità tecnica centrale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo ai sensi dell'articolo 12 della legge 26 febbraio 1987, n. 49* ***(a)****, possono essere rinnovati per periodi quadriennali previa valutazione delle qualifiche ed esperienze acquisite, sentita una commissione nominata dal Ministro degli affari esteri e composta da cinque membri di cittadinanza anche non italiana. La disposizione di cui al presente comma ha carattere transitorio e si applica ai contratti in scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994, nonché a quelli che scadono nel 1995 unicamente per effetto di atti aggiuntivi a detti contratti. A tale fine i contratti con scadenza tra il 1° novembre 1993 ed il 31 dicembre 1994 sono prorogati fino a tale ultima data.*

2. Per gli esperti di nuova assunzione rimane in vigore quanto previsto dall'articolo 12, comma 4, della predetta legge n. 49 del 1987 ***(a)***, circa l'obbligo di superamento del concorso iniziale. La commissione di concorso potrà comprendere anche membri che non abbiano la cittadinanza italiana.

3. L'attività svolta in attuazione dei contratti di cui al presente articolo è assoggettata a valutazioni annuali da effettuarsi ad opera degli organi e sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministro degli affari esteri. I contratti stessi sono risolti nel caso di due valutazioni negative nel corso del contratto.

3-bis. *La disposizione di cui al comma 23 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 1993, n. 537* ***(b)****, non si applica al personale assunto a tempo determinato dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.*

---

***(a)*** La legge n. 49/1987 reca: «Nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo». Si trascrive il testo del relativo art. 12:

«Art. 12 *(Unità tecnica centrale)*. — 1. A supporto dell'attività della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e limitatamente allo svolgimento dei compiti di natura tecnica relativi alle fasi di individuazione, istruttoria, formulazione, valutazione, gestione e controllo dei programmi, delle iniziative e degli interventi di cooperazione di cui agli articoli 1 e 2, nonché per le attività di studio e ricerca nel campo della cooperazione allo sviluppo è istituita l'Unità tecnica centrale di cooperazione allo sviluppo.

2. Nel decreto di cui al comma 2 dell'art. 10 dovrà essere derterminata l'articolazione funzionale dell'Unità tecnica centrale nell'ambito della Direzione generale in modo da rispecchiare al massimo l'articolazione funzionale della Direzione medesima.

3. L'organico dell'Unità tecnica centrale è costituito da esperti assunti con contratto di diritto privato a termine entro un contingente massimo di centoventi unità e da personale di supporto tecnico-amministrativo ed ausiliario del Ministero degli affari esteri. All'Unità tecnica centrale è preposto un funzionario della carriera diplomatica.

4. Le caratteristiche del rapporto contrattuale di diritto privato a termine — ivi compreso il trattamento economico — sono fissate con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro della funzione pubblica, previo parere del Comitato direzionale di cui all'art. 9, tenuto conto dei criteri e dei parametri osservati al riguardo dal Fondo europeo dello sviluppo della Comunità economica europea, nonché dell'esperienza professionale di cui il personale interessato sarà in possesso al momento della stipula del contratto. Il contratto avrà durata quadriennale rinnovabile in costanza delle esigenze connesse all'attuazione dei compiti di natura tecnica della cooperazione allo sviluppo. Il decreto di cui al presente comma dovrà altresì prevedere le procedure concorsuali per la immissione degli esperti di cui al comma 3 nell'Unità tecnica centrale.

5. Gli esperti di cui ai commi 3 e 4 sono impiegati anche nelle unità tecniche di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo di cui all'art. 13.

6. Nella prima applicazione della presente legge hanno titolo di precedenza per l'immissione, attraverso le procedure concorsuali di cui al comma 4, nell'Unità tecnica centrale, fino alla copertura massima del cinquanta per cento del contingente di cui al comma 3:

*a)* gli esperti e il personale tecnico che, a qualsiasi titolo, con oneri a carico dello Stato, prestino servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento per la cooperazione di cui alla legge 9 febbraio 1979, n. 38, e presso la sede centrale del Servizio speciale di cui all'art. 3 della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno dodici mesi alla data di entrata in vigore della presente legge;

*b)* i funzionari di cittadinanza italiana che svolgano attività da almeno due anni presso organizzazioni internazionali e comunitarie operanti nel settore della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo, alla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Tale titolo di precedenza può essere fatto valere dagli interessati con domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

8. L'esistenza dei requisiti di cui ai commi precedenti verrà verificata con delibera del comitato direzionale su parere del consiglio di amministrazione del Ministero degli affari esteri.

9. In relazione alle esigenze di supporto derivanti dalla istituzione dell'Unità tecnica centrale, la dotazione organica delle qualifiche funzionali del Ministero degli affari esteri è accresciuta di 25 posti alla V qualifica e di 35 alla IV. La ripartizione delle suddette dotazioni aggiuntive per profili professionali è stabilita con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Con la stessa procedura può essere modificata la ripartizione degli anzidetti posti di organico aggiuntivo tra le qualifiche funzionali sempre che intervengano modifiche nei pertinenti profili. Il personale che presti servizio a tempo pieno ed a qualunque titolo, presso il Dipartimento per la cooperazione allo sviluppo o presso il Servizio speciale istituito ai sensi della legge 8 marzo 1985, n. 73, da almeno un anno alla data di entrata in vigore della presente legge svolgendo mansioni di supporto amministrativo, può essere ammesso entro sei mesi a sostenere, a domanda, una prova selettiva per l'immissione nel contingente aggiuntivo di organico di cui al presente comma, nelle qualifiche e profili corrispondenti alle mansioni svolte. Con decreto del Ministro degli affari esteri, sentito il consiglio di amministrazione, sono stabilite le procedure e le modalità di svolgimento delle prove selettive.

10. All'onere derivante dall'applicazione del comma 9, valutato in lire un miliardo e duecento milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1987, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Riordinamento del Ministero degli affari esteri".

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

***(b)*** Il comma 23 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) prevede che: «È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui al comma 5 di assumere personale a tempo determinato e di stabilire rapporti di lavoro autonomo per prestazioni superiori a tre mesi».

Le amministrazioni di cui al comma 5, il quale richiama, per la definizione delle amministrazioni pubbliche, l'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, sono, per effetto di tale richiamo, tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.

Art. 5

1. Il comando e il collocamento fuori ruolo del personale delle amministrazioni dello Stato, compreso il personale docente della scuola, e del personale degli enti pubblici, *in numero pari a quello* in servizio alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri alla data del 31 agosto 1993, sono prorogati fino al 31 dicembre 1994.

2. I contratti a tempo determinato stipulati dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 dicembre 1988, n. 554 ***(a)***, in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogati di diritto fino al 31 dicembre 1994.

3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri individuerà, con successivo decreto e secondo le modalità e le procedure previste dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236 ***(b)***, la dotazione organica necessaria alla realizzazione dei compiti che la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo è tenuta a svolgere.

***(a)*** L'art. 7 della legge n. 554/1988 (Disposizioni in materia di pubblico impiego) è così formulato:

«Art. 7. — 1. Le amministrazioni civili dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le altre amministrazioni ed enti pubblici istituzionali e territoriali costituiscono rapporti di lavoro a tempo parziale.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottarsi, sulla base della legge 29 marzo 1983, n. 93, di concerto con il Ministro del tesoro, sentite le commissioni parlamentari competenti e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nel termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge dovranno essere emanate norme volte a disciplinare con carattere di generalità l'istituto del rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Per il reclutamento dei lavoratori a tempo parziale si applica la normativa vigente in materia di reclutamento di personale a tempo pieno.

4. Con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 2 saranno definite le tipologie del rapporto di lavoro a tempo parziale, la cui prestazione di servizio non potrà essere di norma inferiore al 50 per cento delle ore di lavoro stabilite mensilmente per il personale a tempo pieno di qualifica e profilo professionale corrispondente. Con lo stesso decreto saranno altresì definiti i criteri per l'individuazione dei profili professionali per i quali dovranno essere istituiti rapporti di lavoro a tempo parziale, i profili professionali per i quali è fatto invece divieto di istituire detti rapporti di lavoro; il limite numerico massimo delle assunzioni a tempo parziale in rapporto alle dotazioni organiche, le amministrazioni che vi sono tenute, il trattamento economico, che dovrà comunque essere stabilito in misura percentuale, in relazione all'orario svolto, rispetto a quello della corrispondente retribuzione complessiva del lavoratore a tempo pieno, e le modalità per la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa.

5. Sulla base di quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui ai commi 2 e 4, le amministrazioni interessate, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, individueranno i profili professionali per i quali applicare la normativa di lavoro a tempo parziale e l'articolazione dell'orario di lavoro.

6. Le amministrazioni indicate nel comma 1 possono costituire con provvedimenti previsti dai rispettivi ordinamenti, rapporti di lavoro a tempo determinato, pieno o parziale, per profili professionali ascritti a qualifiche funzionali non superiori alla settima e di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due, per la realizzazione, nell'ambito delle previsioni di cui agli accordi sindacali contemplati dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, di specifici progetti-obiettivo interessanti, in special modo, i settori della lotta all'evasione fiscale e contributiva, dell'erogazione delle pensioni, del catasto, della tutela dei beni culturali e ambientali, dell'ambiente, della protezione civile, della difesa del suolo e del patrimonio idrico, boschivo e florofaunistico, della difesa del litorale e della sua utilizzazione sociale, dei servizi di assistenza agli anziani ed ai portatori di *handicaps*, dei servizi di prevenzione e recupero in favore dei tossicodipendenti ed altresì i progetti di formazione-lavoro, nonché per ulteriori esigenze concernenti settori da individuare con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per la costituzione dei predetti rapporti, limitatamente al personale dei profili professionali che richiedano il solo requisito della scuola dell'obbligo, trovano applicazione le disposizioni previste dall'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, e successive modificazioni e integrazioni. Per il restante personale si provvede garantendo la pubblicità del reclutamento tramite apposito avviso, da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*, contenente l'indicazione del numero delle unità richieste e dei requisiti culturali e professionali necessari per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Le modalità di accertamento del possesso dei predetti requisiti, nonché i criteri oggettivi di valutazione sono determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti commissioni parlamentari e quello delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

7. Per la predisposizione, la realizzazione e la verifica di progetti-obiettivo, per i quali siano richieste specifiche professionalità ascrivibili a qualifiche funzionali non inferiori all'ottava e non disponibili nei rispettivi ruoli organici, le amministrazioni indicate nel comma 1 possono conferire incarichi di consulenza professionale ad esperti qualificati iscritti negli albi professionali, ove istituiti. Il relativo compenso viene stabilito con decreto del Ministro competente, di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la funzione pubblica, ed è posto a carico delle disponibilità finanziarie delle amministrazioni stesse. Alle eventuali occorrenti variazioni di bilancio si provvede, in corso d'anno, con decreti del Ministro del tesoro mediante variazioni compensative.

8. Realizzati i progetti-obiettivo di cui ai commi 6 e 7, le amministrazioni non possono costituire nuovi rapporti a tempo determinato con gli stessi soggetti se non sia trascorso un tempo di durata doppia rispetto a quello del precedente rapporto a tempo determinato. In ogni caso, alla scadenza dei contratti e delle eventuali proroghe, il personale assunto cessa da qualsiasi rapporto con le amministrazioni interessate».

***(b)*** Il D.L. n. 148/1993 reca: «Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione».

Art. 6.

1. I compensi dei componenti delle commissioni di cui agli articoli 1 e 4 sono determinati con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro del tesoro. Ai fini del trattamento economico per eventuali missioni si applicano le misure previste per i dirigenti generali di livello C.

2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto, che ammontano a lire 5 miliardi 750 milioni per gli anni 1993-1994, sono a carico del capitolo 4620 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri. Della predetta spesa non si terrà conto ai fini della determinazione della quota di cui al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, così come modificato dal presente decreto ***(a)***.

***(a)*** Il testo vigente dell'art. 37 della legge n. 49/1987 è riportato nella nota ***(a)*** all'art. 7.

Art. 7.

1 Al comma 4 dell'articolo 37 della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ***(a)***, le parole. «: detta quota non potra comunque superare il 5 per cento dello stanziamento in bilancio per ogni esercizio finanziario.» sono sostituite dalle seguenti: «. tenendo conto che in nessun caso detta quota potra superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente »

3. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro degli affari esteri, sentita la commissione di cui all'articolo 8, comma 10. della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ***(a)***, emana norme per la semplificazione delle procedure di concessione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo e per i relativi controlli

3-bis *Le disposizioni di cui all'articolo 6 della legge 24 dicembre 1993, n. 537* ***(b)***, *non si applicano alle convenzioni con le organizzazioni non governative e con gli altri enti senza fini di lucro di cui alla legge 16 luglio 1993, n. 255* ***(c)***, *per la realizzazione di programmi nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.*

Art 8.

1. Nell'ambito degli stanziamenti, di cui all'articolo 2, comma 2. della legge 26 febbraio 1987, n. 49 ***(a)***, per gli esercizi 1994-1996, una quota non inferiore al 15 per cento del fondo di cooperazione e riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative o ad esse affidati. di cui una quota non inferiore al 10 per cento va riservata ai programmi promossi dalle organizzazioni non governative. ai sensi dell'articolo 29, comma 2, della suddetta legge n. 49 del 1987 ***(a)***.

2 La riserva così costituita è annualmente integrata con le eventuali disponibilità residue dell'esercizio precedente. Per il 1994 i residui sono la parte dello stanziamento per iniziative di organizzazioni non governative nel 1993 non ancora impegnata al 31 dicembre 1993

---

***(a)*** Il testo dell art 37 della legge n 49 1987, gia citata come sopra modificato e il seguente

«Art 37 *(Stanziamenti)* — 1 Con legge finanziaria e determinata ogni anno l'entità globale dei fondi destinati per il triennio successivo alla "Cooperazione allo sviluppo", bilaterale e multilaterale

2 Gli stanziamenti iscritti nel bilancio di previsione dello Stato destinati all'aiuto pubblico allo sviluppo in tutte le sue forme dovranno essere collocati tenendo conto degli impegni internazionali dello Stato

3 Gli stanziamenti destinati alla realizzazione delle attivita di cooperazione sono integrati di diritto dalle somme stanziate e non erogate alla data di entrata in vigore della presente legge, in base alle preesistenti disposizioni di legge sulla cooperazione con i Paesi in via di sviluppo e sugli interventi straordinari contro la fame nel mondo

4 Con gli stanziamenti disposti sul Fondo di cooperazione, la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e autorizzata a provvedere alle spese per il personale aggiuntivo di cui agli articoli 12 e 16, per l'organizzazione la sistemazione logistica ed il funzionamento della Direzione generale stessa e della segreteria del CICS, del comitato consultivo e del comitato direzionale sovvenendo ai relativi fabbisogni anche con l'acquisizione di servizi esterni di carattere tecnico e operativo direttamente e senza le formalita previste nell'art 24 del regio decreto 20 giugno 1929 n 1058, e successive modificazioni, per l indennita di lavoro straordinario e per le missioni del dipendente personale ordinario comandato e aggiuntivo, per le missioni, all'estero e in Italia, disposte dalla Direzione generale per l'espletamento dei compiti di controllo, gestione e valutazione di cui agli articoli 10 e 12, nonche per il finanziamento delle visite in Italia di qualificate personalita di Paesi in via di sviluppo e di organismi donatori bilaterali e multilaterali, invitate per la trattazione, con la Direzione generale, dei problemi attinenti, in applicazione della presente legge, alla cooperazione allo sviluppo Il CICS determina sulla base delle esigenze di programmazione annuale o pluriennale la quota massima di stanziamento sul fondo da destinare alle spese di cui al presente comma, *tenendo conto che in nessun caso detta quota potrà superare la media delle spese di funzionamento riscontrate nel triennio precedente*»

***(a)*** Si trascrive il testo dell'art 2, comma 2, dell'art 8, comma 10, e dell'art 29, comma 2 (come modificato dall'art 1 della legge 29 agosto 1991 n 288), della legge n 49 1987, gia citata

«Art 2, comma 2 — Gli stanziamenti destinati alla realizzazione di tale attivita sono determinati su base triennale con legge finanziaria. Annualmente viene allegata allo stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri una relazione previsionale e programmatica del Ministro contenente fra l'altro le proposte e le motivazioni per la ripartizione delle risorse finanziarie, la scelta delle priorita delle aree geografiche e dei singoli Paesi, nonche dei diversi settori nel cui ambito dovra essere attuata la cooperazione allo sviluppo e la indicazione degli strumenti di intervento Il Parlamento discute la relazione previsionale e programmatica insieme alla relazione consuntiva di cui al comma 6, lettera *c)* dell'art 3»

«Art 8, comma 10 — Apposita commissione per le organizzazioni non governative, presieduta dal Direttore generale della Direzione per la cooperazione allo sviluppo e composta da altri sette membri designati dal Ministro degli affari esteri, di cui tre scelti tra i rappresentanti delle organizzazioni stesse, due tra quelli delle confederazioni sindacali e due tra i rappresentanti di cui alla lettera *a)* del comma 1, esprime i pareri obbligatori previsti agli articoli 28, comma 1, 29, commi 1 e 3, 31, comma 3 Essa inoltre collabora con la Direzione generale nelle questioni attinenti alle organizzazioni non governative alla loro attività ed ai cooperanti e volontari da esse impiegati»

«Art 29, comma 2 — Alle organizzazioni suindicate possono essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione da loro promosse, in misura non superiore al 70 per cento dell'importo delle iniziative programmate, che deve essere integrato per la quota restante da forme autonome, dirette o indirette, di finanziamento *salvo quanto previsto agli articoli 31, comma 2*-bis, *e 32, comma 2*-ter Ad esse può essere altresì affidato l'incarico di realizzare specifici programmi di cooperazione i cui oneri saranno finanziati dalla Direzione generale per la cooperazione dello sviluppo»

***(b)*** L'art 6 della legge n 537 1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica) e così formulato

«Art 6 *(Contratti pubblici)* — 1 È vietato il rinnovo tacito dei contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi Le pubbliche amministrazioni hanno facoltà, fino al 31 dicembre 1994, di rinnovare al medesimo contraente, in deroga a quanto disposto dal presente comma e alle procedure previste dai commi da 2 a 15, contratti in scadenza per i quali non si applichino le procedure di cui ai commi da 28 a 38 nel caso in cui sia concordata, a parità di ogni altra condizione, una riduzione del prezzo pari al 10 per cento rispetto a quello convenuto nel contratto in scadenza. In ogni caso i contratti delle pubbliche amministrazioni per la fornitura di beni e servizi non possono prevedere prezzi superiori a quelli pubblicati negli elenchi di cui al comma 2

2. Il Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato e le altre pubbliche amministrazioni che abitualmente provvedono all'esecuzione dei contratti per l'acquisto di beni e servizi redigono e tengono aggiornati elenchi dei prezzi pagati. I dati relativi sono trasmessi al Ministero del bilancio e della programmazione economica che, avvalendosi dell'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE), degli altri istituti facenti parte del sistema statistico nazionale e del centro di elaborazione dati presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, provvede alla comparazione dei prezzi pagati dalle pubbliche amministrazioni ed alla pubblicazione trimestrale dei prezzi di riferimento con particolare riguardo alla fornitura di grandi quantità di beni e servizi. Con regolamento da emanare entro quaranta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i Ministri del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica stabiliscono responsabilità, tempi, obblighi, criteri e procedure per la rilevazione e la comparazione dei prezzi.

3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 2 e comunque a partire dal quarantunesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, i contratti per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione, sono sottoposti a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni, in relazione ai prezzi di riferimento.

4. La pubblica amministrazione, stabiliti in generale i termini per provvedere, procede alla nomina del funzionario responsabile e dà notizia al contraente dell'avviso del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.

5. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni indicano il prezzo congruo e invitano il contraente alla riduzione del prezzo e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

6. Tutti i contratti ad esecuzione periodica o continuata debbono recare una clausola di revisione periodica del prezzo, che viene operata sulla base di un'istruttoria condotta dai competenti organi tecnici delle amministrazioni. Qualora il prezzo pattuito si discosti dal limite massimo indicato ai sensi del comma 2, il prezzo del contratto è soggetto a revisione, salvo il diritto della parte di recedere dal contratto. L'amministrazione provvede alla stipula di un nuovo contratto sulla base di un prezzo non superiore a quello offerto al precedente contraente e da questi rifiutato.

7. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei precedenti commi costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.

8. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 10 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 7. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi precedenti, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

9. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ai sensi dell'art. 24 della legge stessa, nonché altri enti pubblici appartenenti a categorie omogenee, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, possono costituire uffici unici per l'espletamento delle procedure di acquisto di beni e servizi allo scopo di ottenere condizioni contrattuali più favorevoli ed una economia procedimentale.

11. I contratti stipulati in violazione dei divieti di cui ai commi da 1 a 15 sono nulli.

12. Le controversie derivanti dall'applicazione dei commi da 1 a 15 sono devolute alla giurisdizione, in via esclusiva, del giudice amministrativo.

13. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

14. È fatta salva la normativa prevista dall'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

15. Le disposizioni dei commi da 1 a 14 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo.

16. I contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche non possono prevedere costi superiori ai costi standardizzati definiti ai sensi del comma 17.

17. È costituito, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in posizione di autonomia funzionale e organizzativa, l'Osservatorio dei lavori pubblici, articolato in un servizio centrale e in servizi regionali, aventi sede presso i provveditorati regionali alle opere pubbliche. Esso provvede alla raccolta ed alla elaborazione dei dati informativi concernenti i lavori pubblici su tutto il territorio nazionale, definisce, in base a criteri tecnici, i costi standardizzati per regione e per tipo di lavoro e rende pubblici i costi stessi entro il 31 gennaio di ciascun anno. A tal fine lo stesso Osservatorio si avvale del Centro elaborazione dati della soppressa Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno. Sino alla costituzione dell'Osservatorio, provvede il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

18. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 si applicano anche ai contratti relativi ai Paesi in cui opera la cooperazione italiana allo sviluppo. La metodologia per definire, sulla base dei prezzi unitari dei singoli Paesi, i costi standardizzati per i lavori pubblici nei Paesi in via di sviluppo sarà fissata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri.

19. I contratti e le concessioni, ivi compresi i relativi atti aggiuntivi, per i quali non sia ancora intervenuta l'approvazione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono sottoposti, entro sessanta giorni dalla data medesima, a giudizio di congruità da parte dei competenti organi tecnici delle amministrazioni sulla base dei criteri a parametri di riferimento fissati dal Consiglio superiore dei lavori pubblici o dall'Osservatorio di cui al comma 17. Non appena divenuto operante l'Osservatorio di cui al comma 17, il giudizio di congruità è riferito ai costi definiti ai sensi dello stesso comma 17.

20. La pubblica amministrazione procede alla nomina del responsabile del procedimento e dà notizia al contraente o al concessionario dell'avviso del procedimento stesso, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dalla notizia. Decorso tale termine i contratti possono essere approvati, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.

21. Ove il giudizio si concluda con una valutazione di non congruità, le pubbliche amministrazioni invitano il contraente o il concessionario alla riduzione del prezzo dell'opera e, in mancanza di accettazione, rifiutano l'approvazione.

22. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 16 a 21 costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.

23. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, ad eccezione delle regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari all'8 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 22. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 16 a 22, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

24. Gli enti di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, nei casi in cui non dispongano di uffici tecnici idonei per la redazione di progetti di opere pubbliche, danno prioritariamente corso, ai sensi dell'art. 24 della stessa legge, alla stipulazione di convenzioni tra loro al fine della costituzione di un unico ufficio tecnico sufficientemente dotato, al quale siano demandate l'attività di progettazione e le altre incombenze di natura tecnica concernenti le opere pubbliche di competenza degli enti convenzionati.

25. Alle fattispecie di cui ai commi da 16 a 27, si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 11 e 12.

26. Le disposizioni dei commi da 16 a 27 del presente articolo, si applicano a tutti i contratti delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatta eccezione per l'amministrazione penitenziaria, nonché ai concessionari di servizi pubblici, ai concessionari di costruzione e di gestione e alle aziende municipalizzate.

27. Restano salve le competenze in materia della regione Valle d'Aosta, che provvede alle finalità della presente legge secondo le disposizioni dello statuto di autonomia e relative norme di attuazione.

28. Le pubbliche amministrazioni procedono a rivedere atti di aggiudicazione o di approvazione di contratti per la fornitura di beni o servizi e di contratti di appalto di opere pubbliche e le concessioni aventi ad oggetto la progettazione, la costruzione o la gestione di opere pubbliche, non eseguiti in misura superiore a un quarto alla data di pubblicazione della presente legge, qualora risulti che il prezzo complessivo concordato sia più elevato del 15 per cento rispetto all'importo risultante dall'applicazione dei prezzi unitari definiti ai sensi dei commi 2 e 17, depurati del tasso di inflazione. Le revisioni debbono concludersi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Durante questo periodo prosegue l'esecuzione del contratto.

29. Il giudizio di congruità del contratto viene formulato dai competenti organi tecnici delle singole amministrazioni, previa nomina del funzionario responsabile del procedimento ed avviso al contraente dell'inizio del procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241. Il procedimento deve concludersi entro novanta giorni dall'avviso. Decorso tale termine i contratti devono essere eseguiti, fatta salva la responsabilità contabile, civile e amministrativa del funzionario.

30. Per i contratti di importo inferiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti, prima della pubblicazione dei dati di cui ai commi 2 e 17, concordano una riduzione del prezzo pari al 10 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. Per i contratti di importo superiore a lire 500 milioni non si procede al giudizio di congruità se le parti concordano una riduzione del prezzo pari al 20 per cento, comprensivo dell'eventuale ribasso contrattuale o convenzionale. In caso di riduzione concordata del prezzo, il contratto si ritiene ricondotto ad equità, anche per la parte già eseguita, a tutti gli effetti giuridici, ivi compresi quelli di responsabilità contabile.

31. Ove non si dia applicazione alle previsioni di cui al comma 30, o il giudizio di cui al comma 29 si concluda con una valutazione di non congruità, le parti possono concordare un nuovo prezzo, per la parte del contratto ancora da eseguire alla data della definizione del nuovo prezzo, entro i limiti definiti ai sensi dei commi 2 e 17, anche mediante modifiche quantitative, qualitative e temporali dell'opera. In tal caso la riduzione deve essere accresciuta del 2,5 per cento.

32. Qualora il contraente non accetti la riduzione del prezzo nei limiti di cui ai commi 30 e 31, è fatto divieto a tutte le pubbliche amministrazioni, per un periodo di tre anni decorrenti dal mancato accordo, di stipulare contratti di qualsiasi tipo con il contraente che ha opposto il diniego. Al fine della predisposizione di un elenco unitario, le pubbliche amministrazioni comunicano al Ministero del tesoro - Provveditorato generale dello Stato i dati relativi ai soggetti esclusi dalle future contrattazioni.

33. Fatto salvo il generale potere di autotutela riconosciuto alle amministrazioni dalla normativa vigente, anche in riferimento all'adozione di misure cautelari, ivi compresa la sospensione dell'esecuzione del contratto, le disposizioni di cui ai commi da 28 a 32 si riferiscono ai contratti per i quali sia pervenuta l'aggiudicazione o l'approvazione dopo il 1° gennaio 1992 e prima della data di entrata in vigore della presente legge.

34. Per le amministrazioni statali, i risparmi di spesa derivanti dall'applicazione dei commi da 28 a 33 costituiscono economie di bilancio. Per le regioni, le province, i comuni e gli altri enti locali e tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico del bilancio dello Stato, i risparmi stessi restano a disposizione nei rispettivi bilanci. A tal fine, una quota pari al 10 per cento dei risparmi può essere utilizzata dagli enti locali territoriali che provvedono, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, a iscrivere, nei bilanci relativi agli anni 1994, 1995 e 1996, le risorse occorrenti ai rinnovi contrattuali.

35. I trasferimenti agli enti a finanza derivata, fatta eccezione per le regioni, sono ridotti, per l'esercizio finanziario di riferimento, di una quota pari al 5 per cento dei risparmi di spesa di cui al comma 34. A questo fine, gli enti trasmettono entro il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno al Ministero del tesoro, ovvero al Ministero dell'interno per quanto riguarda le province, i comuni e le comunità montane, una relazione sui contratti di cui ai commi da 28 a 33, sui relativi prezzi e sugli adeguamenti operati.

36. Alle fattispecie di cui ai commi da 28 a 37 si applicano le disposizioni di cui ai commi 9, 12 e 13.

37. Nella relazione sulla stima del fabbisogno del settore statale presentata al Parlamento dal Ministro del tesoro entro il mese di novembre, ai sensi dell'art. 30, comma 1, della legge 5 agosto 1978, n. 468, come sostituito dall'art. 10 della legge 23 agosto 1988, n. 362, in un'apposita sezione vengono illustrati gli effetti finanziari rilevabili sul bilancio dello Stato e sui bilanci delle regioni a statuto ordinario, delle province, dei comuni e degli altri enti locali, nonché di tutti gli enti il cui finanziamento avvenga con trasferimenti a carico dello Stato, delle disposizioni di cui al presente articolo.

38. Le disposizioni dei commi da 28 a 37 si applicano anche ai contratti stipulati nell'ambito della cooperazione italiana allo sviluppo».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo della legge n. 537/1993, pubblicata nel suppl. ord. n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 303 del 28 dicembre 1993.

*(c)* La legge n. 255/1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 176 del 29 luglio 1993, reca: «Interpretazione autentica dell'art. 3, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in materia di attuazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo».

## Art. 9.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

---

## APPENDICE

*Con riferimento all'avvertenza:*

Si trascrive il testo dell'art. 1, commi 2, 3 e 4, della legge di conversione:

«2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° settembre 1993, n. 342, e 29 ottobre 1993, n. 430.

3. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi diretti alla riorganizzazione funzionale della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri ed alla revisione del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1988, n. 177, alla luce della normativa comunitaria specifica per la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo. Gli schemi dei suddetti decreti legislativi verranno inviati alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'espressione del parere da parte delle commissioni permanenti competenti per materia, che si esprimono entro sessanta giorni.

4. Nell'esercizio della delega di cui al comma 3, il Governo si atterrà ai seguenti criteri:

*a)* adeguamento degli uffici ai contenuti della politica di cooperazione;

*b)* definizione delle funzioni politiche, diplomatiche, tecniche e amministrativo-contabili;

*c)* individuazione della responsabilità gestionale dei singoli progetti;

*d)* definizione del ciclo dei progetti;

*e)* definizione approfondita degli interventi straordinari secondo i criteri previsti dall'art. 11 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, ed in coerenza con quelli dell'Ufficio per gli interventi umanitari della Comunità europea (ECHO) e dell'omologo Dipartimento delle Nazioni Unite;

*f)* invarianza degli oneri di funzionamento rispetto a quelli derivanti dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore della presente legge».

I DD.LL. n. 342/1993 e n. 430/1993, di contenuto pressoché analogo al decreto qui pubblicato, non sono stati convertiti in legge per decorrenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 257 del 2 novembre 1993 e n. 304 del 29 dicembre 1993).

Il D.P.R. n. 177/1988 sopracitato approva il regolamento di esecuzione della legge n. 49/1987 di cui appresso.

La legge n. 49/1987 di cui sopra reca la nuova disciplina della cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. Si trascrive il testo del relativo art. 11:

«Art. 11 *(Interventi straordinari)*. — 1. Gli interventi straordinari di cui all'art. 1, comma 4, sono:

*a)* l'invio di missioni di soccorso, la cessione di beni, attrezzature e derrate alimentari, la concessione di finanziamenti in via bilaterale;

*b)* l'avvio di interventi imperniati principalmente sulla sanità e la messa in opera delle infrastrutture di base, soprattutto in campo agricolo e igienico sanitario, indispensabili per l'immediato soddisfacimento dei bisogni fondamentali dell'uomo in aree colpite da calamità, da carestie e da fame, e caratterizzate da alti tassi di mortalità;

*c)* la realizzazione *in loco* di sistemi di raccolta, stoccaggio, trasporto e distribuzione di beni, attrezzature e derrate;

*d)* l'impiego, d'intesa con tutti i Ministeri interessati, gli enti locali e gli enti pubblici, dei mezzi e del personale necessario per il tempestivo raggiungimento degli obiettivi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

*e)* l'utilizzazione di organizzazioni non governative riconosciute idonee ai sensi della presente legge, sia direttamente sia attraverso il finanziamento di programmi elaborati da tali enti ed organismi e concordati con la Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo.

2. Gli interventi derivanti da calamità o eventi eccezionali possono essere effettuati d'intesa con il Ministro per il coordinamento della protezione civile, il quale con i poteri di cui al secondo comma dell'art. 1 del decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, nella legge 23 dicembre 1982, n. 938, pone a disposizione personale specializzato e mezzi idonei per farvi fronte. I relativi oneri sono a carico del Fondo di cooperazione di cui all'art. 37 della presente legge.

3. Le iniziative promosse ai sensi del presente articolo sono deliberate dal Ministro degli affari esteri o dal sottosegretario di cui all'art. 3, comma 4, qualora l'onere previsto sia superiore a lire 2 miliardi, ovvero dal Direttore generale per importi inferiori e non sono sottoposte al parere preventivo del Comitato direzionale né al visto preventivo dell'ufficio di ragioneria di cui all'art. 15, comma 2. La relativa documentazione è inoltrata al Comitato direzionale ed al Comitato consultivo contestualmente alla delibera.

4. Le attività di cui al presente articolo sono affidate, con il decreto di cui all'art. 10, comma 2, ad apposita unità operativa della Direzione generale».

94A1155

**Testo del decreto-legge 28 dicembre 1993, n. 544** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993), **coordinato con la legge di conversione 14 febbraio 1994, n. 120** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 5), **recante: «Disposizioni in materia di cooperazione con il Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Art. 1.

*Definizioni*

1. Ai fini del presente decreto:

*a)* per «risoluzione» si intende la risoluzione n. 827 (1993) adottata dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite il 25 maggio 1993 ***(a)*** ai sensi del cap. VII della Carta delle Nazioni Unite;

*b)* per «Tribunale internazionale» si intende il Tribunale internazionale istituito dalla risoluzione n. 827 (1993) ***(a)*** per giudicare i responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio della ex Jugoslavia dal 1991;

*c)* per «statuto» si intende lo statuto del Tribunale internazionale adottato dal Consiglio di sicurezza con la risoluzione n. 827 (1993) ***(a)***.

*(a)* I testi della risoluzione n. 827 (1993) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e dello statuto del Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993.

Art. 2.

*Obbligo di cooperazione*

1. Lo Stato italiano coopera con il Tribunale internazionale conformemente alle disposizioni della risoluzione, dello statuto e del presente decreto.

2. L'autorità competente a ricevere le richieste di cooperazione del Tribunale internazionale previste dagli articoli seguenti e a dare seguito ad esse è il Ministro di grazia e giustizia.

### Art. 2-*bis*

### Contributo

1. *Al Tribunale internazionale ed alla «Commissione degli esperti» istituita dal Consiglio di sicurezza dell'ONU con la risoluzione n. 780 (1992), adottata il 6 ottobre 1992, per affiancare il Tribunale internazionale nella raccolta delle prove e delle testimonianze, è concesso un contributo complessivo di lire 3 miliardi per l'anno 1994. Al relativo onere si fa fronte mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.*

### Art. 3.

*Trasferimento dei procedimenti penali*

1. Quando il Tribunale internazionale richiede, a norma dell'articolo 9, paragrafo 2, dello statuto ***(a)***, il trasferimento del procedimento penale pendente dinanzi ad una autorità giudiziaria, il giudice dichiara con sentenza che non può ulteriormente procedersi per l'esistenza della giurisdizione prioritaria del tribunale internazionale, sempre che ricorrono le seguenti condizioni:

*a)* se il Tribunale internazionale procede per il medesimo fatto per il quale procede il giudice italiano;

*b)* se il fatto rientra nella giurisdizione territoriale e temporale del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 8 dello statuto.

2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 127 del codice di procedura penale ***(b)***; tuttavia il ricorso per cassazione ha effetto sospensivo.

3. Il giudice trasmette gli atti al Ministro di grazia e giustizia per l'inoltro al Tribunale internazionale.

4. Nel caso previsto dal comma 1 il corso della prescrizione rimane sospeso *per non più di tre anni*. La prescrizione riprende il suo corso se viene riaperto il procedimento a norma dell'articolo 4.

*(a)* Il testo dello statuto del Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993.

*(b)* Si trascrive il testo dell'art. 127 del codice di procedura penale.

«Art. 127 (*Procedimento in camera di consiglio*). — 1. Quando si deve procedere in camera di consiglio, il giudice o il presidente del collegio fissa la data dell'udienza e ne fa dare avviso alle parti, alle altre persone interessate e ai difensori. L'avviso è comunicato o notificato almeno dieci giorni prima della data predetta. Se l'imputato è privo di difensore, l'avviso è dato a quello di ufficio.

2. Fino a cinque giorni prima dell'udienza possono essere presentate memorie in cancelleria.

3. Il pubblico ministero, gli altri destinatari dell'avviso nonché i difensori sono sentiti se compaiono. Se l'interessato è detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice e ne fa richiesta, deve essere sentito prima del giorno dell'udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo.

4. L'udienza è rinviata se sussiste un legittimo impedimento dell'imputato o del condannato che ha chiesto di essere sentito personalmente e che non sia detenuto o internato in luogo diverso da quello in cui ha sede il giudice.

5. Le disposizioni dei commi 1, 3 e 4 sono previste a pena di nullità.

6. L'udienza si svolge senza la presenza del pubblico.

7. Il giudice provvede con ordinanza comunicata o notificata senza ritardo ai soggetti indicati nel comma 1, che possono proporre ricorso per cassazione.

8. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza, a meno che il giudice che l'ha emessa disponga diversamente con decreto motivato.

9. L'inammissibilità dell'atto introduttivo del procedimento è dichiarata dal giudice con ordinanza, anche senza formalità di procedura, salvo che sia altrimenti stabilito. Si applicano le disposizioni dei commi 7 e 8.

10. Il verbale di udienza è redatto soltanto in forma riassuntiva a norma dell'art. 140, comma 2».

La Corte costituzionale, con sentenza 28 novembre-3 dicembre 1990, n. 529 (in *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 5 dicembre 1990, 1ª serie speciale), ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 10 dell'articolo di cui sopra nella parte in cui dopo la parola «redatto» prevede «soltanto» anziché «di regola».

### Art. 4.

*Riapertura del procedimento nazionale*

1. Il procedimento penale dinanzi all'autorità giudiziaria italiana è riaperto quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

*a)* se il procuratore del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 18 dello statuto ***(a)***, di non formulare l'atto di accusa;

*b)* se il giudice del Tribunale internazionale decide, ai sensi dell'articolo 19 dello statuto ***(a)***, di non confermare l'atto di accusa;

*c)* se il Tribunale internazionale dichiara la propria incompetenza.

2. Qualora ricorra una delle ipotesi indicate nel comma 1, il giudice per le indagini preliminari autorizza con decreto motivato la riapertura delle indagini su richiesta del pubblico ministero, in tal caso i termini per le indagini iniziano a decorrere nuovamente. Se è stata già esercitata l'azione penale, il giudice per le indagini preliminari ovvero il presidente provvede alla rinnovazione dell'atto introduttivo della fase o del grado nei quali è stato deciso il trasferimento del processo penale a favore del Tribunale internazionale.

*(a)* Il testo dello statuto del Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993.

### Art. 5.

*Divieto di nuovo giudizio*

1. Una persona che è stata giudicata con sentenza definitiva del Tribunale internazionale non può essere di nuovo sottoposta a procedimento penale nel territorio nazionale per il medesimo fatto.

2. Se ciò nonostante viene di nuovo iniziato procedimento penale, il giudice in ogni stato e grado del processo pronuncia sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, enunciandone la causa nel dispositivo

Art. 6

*Comunicazioni e trasmissione di atti*

1. L'autorità giudiziaria comunica senza ritardo al Tribunale internazionale le iscrizioni nel registro previsto dall'articolo 335, del codice di procedura penale ***(a)*** relative alle notizie di reato in ordine alle quali ritiene sussistere la giurisdizione concorrente del Tribunale internazionale. La comunicazione contiene, altresì, una sommaria esposizione dei fatti

2 Qualora il Tribunale internazionale ne fa domanda, al fine di valutare se richiedere il trasferimento del procedimento penale, l'autorità giudiziaria trasmette una sommaria esposizione dei fatti unitamente agli atti che non sono coperti dal segreto o a quelli dei quali il pubblico ministero consente la pubblicazione a norma dell'articolo 329, comma 2, del codice di procedura penale ***(a)***

***(a)*** Si trascrive il testo dell'art 329, comma 2, e dell'art 335 del codice di procedura penale

«Art 329 *(Obbligo del segreto)*, comma 2 — Quando è necessario per la prosecuzione delle indagini, il pubblico ministero può, in deroga a quanto previsto dall'art 114, consentire, con decreto motivato, la pubblicazione di singoli atti o di parti di essi In tal caso, gli atti pubblicati sono depositati presso la segreteria del pubblico ministero»

«Art 335 *(Registro delle notizie di reato)* — 1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell'apposito registro custodito presso l'ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ne ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito

2 Se nel corso delle indagini preliminari muta la qualificazione giuridica del fatto ovvero questo risulta diversamente circostanziato, il pubblico ministero cura l'aggiornamento delle iscrizioni previste dal comma 1 senza procedere a nuove iscrizioni

3 È vietata la comunicazione delle iscrizioni previste dai commi 1 e 2 fino quando la persona alla quale il reato è attribuito non abbia assunto la qualità di imputato»

Art. 7.

*Riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale*

1. Qualora, sulla base della dichiarazione di disponibilità espressa ai sensi dell'articolo 27 dello statuto ***(a)***, il Tribunale internazionale abbia indicato lo Stato come luogo di espiazione della pena, il Ministro di grazia e giustizia richiede il riconoscimento della sentenza del Tribunale internazionale. A tale scopo trasmette al procuratore generale presso la corte di appello di Roma la richiesta, unitamente alla traduzione in lingua italiana, con gli atti che vi siano allegati. Il procuratore generale promuove il riconoscimento con richiesta alla corte di appello.

2 La sentenza del Tribunale internazionale non può essere riconosciuta se ricorre una delle seguenti ipotesi

*a)* la sentenza non è divenuta irrevocabile a norma dello statuto e delle altre disposizioni che regolano l'attività del Tribunale internazionale;

*b)* il fatto per il quale è stata pronunciata la sentenza non è previsto come reato dalla legge italiana,

*c)* per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.

3. La corte di appello delibera con sentenza in ordine al riconoscimento. osservate le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale ***(b)***. Si applica l'articolo 734, comma 2, del codice di procedura penale ***(b)***.

4 La corte di appello, quando pronuncia il riconoscimento, determina la pena che deve essere eseguita nello Stato A tal fine converte la pena detentiva stabilita dal Tribunale internazionale nella pena della reclusione In ogni caso la durata della pena non può eccedere quella di anni trenta di reclusione.

***(a)*** Il testo dello statuto del Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 304 del 29 dicembre 1993

***(b)*** Si trascrive il testo dell'art 734, comma 2, del codice di procedura penale [per il testo dell'art. 127 si vede la nota ***(b)*** all'art 3]:

«Art 734 *(Deliberazione della corte di appello)*, comma 2 — La sentenza è soggetta a ricorso per cassazione da parte del procuratore generale presso la corte di appello e dell'interessato»

Art. 8.

*Esecuzione della pena*

1. Nel caso previsto dall'articolo 7 la pena è eseguita secondo la legge italiana.

2. Il controllo da parte del Tribunale internazionale ai sensi dell'articolo 27 dello statuto ***(a)*** è esercitato sulla base di accordi con il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero di grazia e giustizia.

***(a)*** Il testo dello statuto del Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 304 del 29 dicembre 1993

Art. 9.

*Provvedimenti relativi alla grazia*

1. *Nel caso previsto dall'articolo 7* il Ministro di grazia e giustizia, se ritiene che il condannato sia meritevole della grazia, la propone al presidente del Tribunale internazionale per la decisione ai sensi dell'articolo 28 dello statuto ***(a)***, trasmettendo gli atti dell'istruttoria espletata.

***(a)*** Il testo dello statuto del Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n 304 del 29 dicembre 1993

Art. 10.

*Cooperazione giudiziaria*

1. Il Ministro di grazia e giustizia dà corso alle richieste formulate dal Tribunale internazionale a norma dell'articolo 29 dello statuto ***(a)***, trasmettendole per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte di appello di Roma, salvo quanto previsto dal comma 6.

2. Quando la richiesta ha per oggetto una attività di indagine o di acquisizione di prove, il procuratore generale chiede alla corte di appello di dare esecuzione alla richiesta.

3. La corte di appello dà esecuzione alla richiesta con decreto, delegando il giudice per le indagini preliminari del luogo in cui gli atti devono essere compiuti.

4. Per il compimento degli atti richiesti si applicano le norme del codice di procedura penale, salva l'osservanza delle forme espressamente richieste dal Tribunale internazionale che non siano contrarie ai principi dell'ordinamento giuridico dello Stato.

5. Se il Tribunale internazionale ne ha fatto domanda, l'autorità giudiziaria delegata lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti. Il procuratore e i giudici del tribunale che lo richiedono sono ammessi a presenziare all'esecuzione degli atti e possono proporre domande e suggerire modalità esecutive.

6. Le citazioni e le altre notificazioni richieste dal tribunale internazionale sono trasmesse al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui esse devono essere eseguite, il quale provvede senza ritardo.

7. Se il Tribunale internazionale ne fa richiesta, è disposto l'accompagnamento coattivo davanti ad esso del testimone, del perito o del consulente tecnico i quali, sebbene citati, non siano comparsi. Le spese dell'accompagnamento sono a carico dello Stato.

---

***(a)*** Il testo dello statuto del Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993.

Art. 11.

*Consegna di imputato*

1. Quando la richiesta indicata nell'articolo 10, comma 1, ha per oggetto la consegna di un imputato al Tribunale internazionale, il procuratore generale, ricevuti gli atti, presenta senza ritardo la requisitoria alla corte di appello. La requisitoria è depositata nella cancelleria della corte di appello unitamente agli atti. Dell'avvenuto deposito è data comunicazione alle parti con l'avviso della data dell'udienza.

2. La corte di appello decide senza ritardo, con le forme dell'articolo 127 del codice di procedura penale ***(a)***, con sentenza. Tuttavia il ricorso per cassazione, che può essere proposto anche per il merito, ha effetto sospensivo.

3. La corte di appello pronuncia sentenza con la quale dichiara che non sussistono le condizioni per la consegna solo se ricorre una delle seguenti ipotesi:

*a)* non è stato emesso dal tribunale internazionale un provvedimento restrittivo della libertà personale;

*b)* non vi è identità fisica tra la persona richiesta e quella oggetto della procedura di consegna;

*c)* il fatto in relazione al quale la consegna è richiesta non è compreso nella giurisdizione temporale e territoriale del Tribunale internazionale;

c-bis) *il fatto per il quale la consegna è richiesta non è previsto come reato dalla legge italiana;*

c-ter) *per lo stesso fatto e nei confronti della stessa persona è stata pronunciata nello Stato sentenza irrevocabile.*

4. Il Ministro di grazia e giustizia provvede con decreto sulla richiesta della consegna senza ritardo dopo avere ricevuto comunicazione della scadenza del termine per l'impugnazione della sentenza della corte di appello o del deposito della sentenza della corte di cassazione ovvero il verbale indicato nell'articolo 12, comma 3, e prende accordi con il Tribunale internazionale circa il tempo, il luogo e le modalità della consegna. Si applica l'articolo 709, comma 1, del codice di procedura penale ***(a)***.

---

***(a)*** Si trascrive il testo dell'art. 709, comma 1, del codice di procedura penale [per il testo dell'art. 127 si veda la nota *(b)* all'art. 3]:

«Art. 709 *(Sospensione della consegna. Consegna temporanea. Esecuzione all'estero)*, comma 1. — L'esecuzione dell'estradizione è sospesa se l'estradando deve essere giudicato nel territorio dello Stato o vi deve scontare una pena per reati commessi prima o dopo quello per il quale l'estradizione è stata concessa. Tuttavia il Ministro di grazia e giustizia, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento in corso nello Stato o per l'esecuzione della pena, può procedere alla consegna temporanea allo Stato richiedente della persona da estradare ivi imputata, concordandone termini e modalità».

Art. 12.

*Applicazione di misura cautelare ai fini della consegna*

1. Il procuratore generale, ricevuti gli atti a norma dell'articolo 10, comma 1, richiede alla corte di appello l'applicazione di una misura cautelare coercitiva; se il tribunale internazionale ha richiesto la custodia in carcere della persona ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 2, lettera *d)*, dello statuto ***(a)***, ovvero altra misura specifica, il procuratore generale richiede alla corte di appello l'applicazione esclusivamente di tale misura.

2. La corte di appello dispone con ordinanza la misura richiesta; può disporre una misura meno grave solo se il procuratore generale non ha espressamente richiesto di provvedere esclusivamente in ordine alla misura indicata. Si applica l'articolo 719 del codice di procedura penale *(b)*.

3. Il presidente della corte di appello, al più presto e comunque entro cinque giorni dalla esecuzione della misura, provvede all'identificazione della persona e ne raccoglie l'eventuale consenso alla consegna, facendone menzione nel verbale. Il verbale che documenta il consenso è trasmesso al procuratore generale per l'ulteriore inoltro al Ministro di grazia e giustizia. Si applica l'articolo 717, comma 2, del codice di procedura penale *(b)*.

4. La misura della custodia in carcere può essere sostituita quando ricorrono gravi motivi di salute.

5 Le misure cautelari sono revocate

*a)* se dall'inizio della loro esecuzione ovvero, nel caso di applicazione provvisoria della misura cautelare a norma dell'articolo 13, dal momento in cui è pervenuta la richiesta di consegna sono decorsi venticinque giorni senza che la corte di appello si sia pronunciata sulla richiesta di consegna,

*b)* se la corte di appello abbia pronunciato sentenza contraria alla consegna;

*c)* se sono decorsi quindici giorni dalla scadenza dei termini indicati nell'articolo 11, comma 4, senza che il Ministro abbia emesso il decreto con cui è disposta la consegna;

*d)* se sono decorsi trenta giorni dal giorno fissato per la presa in consegna da parte del Tribunale internazionale, senza che questa sia avvenuta.

*(a)* Il testo dello statuto del Tribunale internazionale competente per gravi violazioni del diritto umanitario commesse nei territori della ex Jugoslavia è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 304 del 29 dicembre 1993.

*(b)* Si trascrive il testo dell'art. 717, comma 2, e dell'art. 719 del codice di procedura penale.

«Art. 717 *(Audizione della persona sottoposta a una misura coercitiva)* comma 2 — Al fine di provvedere agli adempimenti previsti dal comma 1, il presidente della corte di appello invita l'interessato a nominare un difensore di fiducia designando, in difetto di tale nomina, un difensore d'ufficio a norma dell'art. 97, comma 3. Il difensore deve essere avvisato, almeno ventiquattro ore prima, della data fissata per i predetti adempimenti e ha diritto di assistervi».

«Art. 719 *(Impugnazione dei provvedimenti relativi alle misure cautelari)*. — 1. Copia dei provvedimenti emessi dal presidente della corte di appello o dalla corte di appello a norma degli articoli precedenti è comunicata e notificata, dopo la loro esecuzione, al procuratore generale presso la corte di appello, alla persona interessata e al suo difensore, i quali possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge».

Art. 13.

*Applicazione provvisoria di misura cautelare*

1. Se il tribunale internazionale ne fa domanda, l'applicazione della misura cautelare coercitiva può essere disposta provvisoriamente anche prima che la richiesta di consegna sia pervenuta se:

*a)* il Tribunale internazionale ha dichiarato che nei confronti della persona è stato emesso provvedimento restrittivo della libertà personale e che intende presentare richiesta di consegna;

*b)* il Tribunale internazionale ha fornito la descrizione dei fatti, la specificazione del reato e gli elementi sufficienti per l'esatta identificazione della persona.

2 Ai fini dell'applicazione della misura si osservano le disposizioni dell'articolo 12.

3. Il Ministro di grazia e giustizia comunica immediatamente al Tribunale internazionale l'avvenuta esecuzione della misura cautelare. Essa è revocata se entro venti giorni dalla comunicazione non perviene la richiesta di consegna da parte del Tribunale internazionale.

Art. 14.

*Ruolo delle organizzazioni non governative*

1. Lo Stato italiano favorisce la collaborazione delle organizzazioni non governative nazionali ed internazionali con il Tribunale internazionale, in particolare con riferimento alla diffusione presso il pubblico degli scopi e delle attività del Tribunale medesimo e alla raccolta e trasmissione di informazioni ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, dello statuto.

2. Nella fase delle indagini preliminari nei procedimenti penali davanti all'autorità giudiziaria italiana relativi a fatti che sono ricompresi nella competenza del Tribunale internazionale, le organizzazioni indicate al comma 1 hanno facoltà di presentare memorie e indicare fonti ed elementi di prova.

Art. 15

*Entrata in vigore*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

**94A1184**

# CIRCOLARI

## MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA

CIRCOLARE 16 febbraio 1994, n. 3/94.

**Orario di servizio e orario di lavoro.**

*A tutti i Ministeri*
*Gabinetto*
*Direzione generale AA.GG. e personale*

*Al Consiglio di Stato - Segretariato generale*

*Alla Corte dei conti - Segretariato generale*

*All'Avvocatura generale dello Stato - Segretariato generale*

*Al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro - Segretariato generale*

*Ai commissari di Governo nelle regioni a statuto ordinario*

*Al commissario dello Stato nella regione siciliana*

*Al rappresentante del Governo nella regione sarda*

*Al commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia*

*Al presidente della commissione di coordinamento nella regione Valle d'Aosta*

*Al commissario del Governo nella provincia di Trento*

*Al commissario del Governo nella provincia di Bolzano*

*Ai prefetti della Repubblica (per il tramite del Ministero dell'Interno)*

*Alle aziende ed alle amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo (per il tramite dei Ministeri interessati)*

*Ai presidenti degli enti pubblici non economici (per il tramite dei Ministeri vigilanti)*

*Ai presidenti degli enti di ricerca e sperimentazione (per il tramite dei Ministeri vigilanti)*

*Ai rettori delle università e delle istituzioni universitarie (per il tramite del Ministero della ricerca scientifica e tecnologica)*

*Ai presidenti delle giunte regionali e delle province autonome (per il tramite di rappresentanti e dei commissari di Governo)*

*Alle province (per il tramite dei prefetti)*

*Ai comuni (per il tramite dei prefetti)*

*Alle comunità montane (per il tramite dei prefetti)*

*Alle unità sanitarie locali (per il tramite delle regioni)*

*Agli istituti di ricovero e di cura a carattere scientifico (per il tramite delle regioni)*

*Agli istituti zooprofilattici sperimentali (per il tramite delle regioni)*

*Alle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura (per il tramite dell'Unioncamere)*

*Agli istituti autonomi case popolari (per il tramite dell'Aniacap)*

*All'A.N.C.I.*

*All'U.P.I.*

*All'U.N.C.E.M.*

*All'Unioncamere*

*All'Aniacap*

*Alla Conferenza dei presidenti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano*

*Alla Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni*

*Alla Scuola superiore della pubblica amministrazione*

*Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri*
*Segretariato generale*
*Ufficio del coordinamento amministrativo*
*Dipartimento degli AA.GG. e del personale*
*Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi*

*Al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e gli affari regionali*

*Al Ministro per gli affari sociali*

*Alle Confederazioni ed alle organizzazioni sindacali operanti nel settore del pubblico impiego*

e, per conoscenza.

*Alla Presidenza della Repubblica*
*Segretariato generale*
*Palazzo del Quirinale*

PREMESSA.

L'art. 60 del decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29, modificato dall'art. 28 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, stabilisce che l'orario di servizio «si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane», al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza. Esso precisa che «l'orario di lavoro è funzionale all'orario di servizio».

Le principali norme che riguardano la materia (decreto legislativo n. 29/1993, modificato dai decreti legislativi 10 novembre 1993, n. 470 e 23 dicembre 1993, n. 546) sono allegate al presente atto (allegato 1).

Con la direttiva-circolare n. 8/93 del 9 marzo 1993, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1993, il Dipartimento della funzione pubblica ha definito il significato di «orario di servizio», «orario di lavoro» e «orario di apertura al pubblico» ed ha fornito chiarimenti sulla interpretazione delle norme e sulla loro finalità. Si allega (allegato 2) uno stralcio di tale direttiva, per alcuni altri profili oggi superata dalla sopravvenuta normativa.

Per il conseguimento di una maggiore efficienza e produttività delle pubbliche amministrazioni ed al fine di estendere la fruibilità dei servizi da parte dell'utenza, è necessario che i dirigenti generali ed i dirigenti — nell'ambito delle rispettive competenze, indicate negli articoli 16 e 17 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni — definiscano i criteri organizzativi per determinare l'orario di servizio, l'orario di apertura al pubblico e l'orario settimanale di lavoro.

I dirigenti responsabili avranno cura, in particolare, di definire l'orario di servizio e l'articolazione dell'orario di lavoro avendo presenti le finalità e gli obiettivi da realizzare e le prestazioni da assicurare, per corrispondere alle esigenze dell'utenza.

I dirigenti responsabili provvederanno, inoltre, a definire l'articolazione dell'orario di lavoro utilizzando l'orario ordinario, l'orario flessibile, i turni, i recuperi dei permessi brevi per esigenze personali e dei ritardi giustificati, il tempo parziale, e, ove necessario, il lavoro straordinario.

ORARIO DI SERVIZIO.

L'orario di servizio settimanale può essere articolato:

su cinque giorni (dal lunedì al venerdì);

su sei giorni (dal lunedì al sabato).

Deve essere comunque assicurato, per i primi cinque giorni lavorativi della settimana, il funzionamento degli uffici sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane.

Ulteriori ampliamenti dell'orario di servizio possono essere stabiliti ai fini di assicurare la funzionalità dell'ufficio.

ORARIO DI APERTURA AL PUBBLICO.

Le amministrazioni dovranno individuare gli uffici che hanno rapporto continuativo con il pubblico, al fine di:

assicurarne l'apertura per dieci ore giornaliere, dal lunedì al venerdì;

prevedere apposite fasce orarie di accesso ai servizi, sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane.

ORARIO DI LAVORO ORDINARIO.

L'orario di lavoro settimanale deve essere definito, nel rispetto dell'orario contrattuale, al fine di soddisfare le esigenze organizzative derivanti dall'articolazione dell'orario di servizio (il prospetto allegato riassume le vigenti disposizioni che regolano la durata dell'orario di lavoro settimanale per le diverse categorie di dipendenti pubblici - allegato 3).

Per le indicate finalità, la durata giornaliera dell'orario ordinario di lavoro settimanale deve essere distribuita, di norma, sia nelle ore antimeridiane, sia in quelle pomeridiane, fino al completamento dell'orario contrattuale settimanale.

PARTICOLARI ESIGENZE.

Secondo l'art. 60 del decreto legislativo 29/1993, e successive modificazioni «sono fatte salve le particolari esigenze dei servizi che richiedono orari continuativi e prestazioni per tutti i giorni della settimana e quelle delle istituzioni scolastiche».

Restano ferme la vigente disciplina riguardante le attività di diretta collaborazione con gli organi istituzionali e le norme relative al lavoro straordinario reso per servizi particolari, ovvero a fronte di calamità o eventi straordinari.

ORARIO DI LAVORO STRAORDINARIO.

Il lavoro straordinario non deve essere usato come strumento ordinario di programmazione del lavoro.

Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle norme che disciplinano la materia per i diversi comparti del pubblico impiego, ricorreranno alle prestazioni di lavoro straordinario strettamente necessarie, soltanto in presenza di effettive esigenze di servizio.

Non è consentita alcuna forma di forfettizzazione della retribuzione delle ore di lavoro straordinario. Queste devono essere autorizzate dal dirigente, devono essere effettivamente rese e documentate, e devono essere accertate a cura del dirigente, che ne è responsabile.

Le ore di lavoro straordinario potranno essere compensate anche con ore libere o riposi giornalieri compensativi, da fruire a domanda, previa autorizzazione del dirigente il quale terrà conto prioritariamente dell'organizzazione e delle esigenze del servizio di cui è responsabile.

RECUPERO DEI PERMESSI E DEI RITARDI.

I recuperi di permessi brevi fruiti per esigenze personali e dei ritardi giustificati devono essere effettuati, su disposizione del dirigente responsabile, il quale:

terrà conto, in via prioritaria, dell'organizzazione e delle esigenze del servizio;

individuerà le modalità per l'esecuzione di tali recuperi.

In via ordinaria, i periodi temporali da recuperare dovranno consistere in gruppi di almeno tre ore da prestarsi nelle ore pomeridiane.

Per i recuperi dei predetti permessi e ritardi è necessario individuare chiaramente le prestazioni da rendere. Nei casi in cui, per esigenze di servizio, indicate dal dirigente responsabile, non è possibile effettuare recuperi, l'amministrazione deve procedere alle relative trattenute sulla retribuzione.

Per i ritardi non giustificati, si procederà soltanto alle relative trattenute sulla retribuzione.

OSSERVANZA E CONTROLLO DEGLI ORARI.

L'osservanza dell'orario di lavoro costituisce un obbligo del dipendente pubblico, anche del dirigente, quale elemento essenziale della prestazione retribuita dalla pubblica amministrazione.

Il rispetto degli orari di lavoro deve essere accertato mediante controlli di tipo automatico ed obiettivo. In più occasioni il Dipartimento della funzione pubblica ha avuto modo di precisare i termini e le modalità di detto controllo (da ultimo, con circolare n. 58089-18.10.3 del 30 novembre 1990, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 287 del 10 dicembre 1990; circolare n. 83203-18.10.3 del 13 dicembre 1991, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 296 del 18 dicembre 1991; circolare n. 87420-18.10.3 del 1° aprile 1992, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 7 aprile 1992).

Al controllo automatico delle presenze sono soggetti anche i dipendenti che effettuano prestazioni di servizio oltre l'orario d'obbligo.

L'art. 9 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, recante: «Disposizioni in materia di finanza pubblica», dispone che le amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, «non possono ricorrere al lavoro straordinario» se presso di esse «non sono regolarmente operanti strumenti o procedure idonee all'accertamento della effettiva durata della prestazione di lavoro».

Con la introduzione dei nuovi sistemi di rilevazione automatica delle presenze, sono aboliti i c.d. «fogli di presenza». Questi ultimi possono essere utilizzati, in via eccezionale e soltanto nei periodi in cui non funzioni il sistema automatizzato, a causa di riparazioni o per altri motivi tecnici.

I sistemi automatizzati di rilevazione dell'orario di lavoro dovranno, quindi, essere utilizzati per determinare direttamente la retribuzione principale e quella accessoria, da corrispondere a ciascun dipendente. Ciò comporta che ad ogni eventuale assenza, totale o parziale, dal posto di lavoro (che non sia giustificata dalla vigente normativa in materia) consegue la proporzionale, automatica riduzione della retribuzione.

RESPONSABILITÀ DEI DIRIGENTI.

I dirigenti sono responsabili del controllo dell'osservanza dell'orario di lavoro da parte del personale dipendente.

Eventuali violazioni dei dirigenti responsabili o del personale dipendente — conseguenti a dolo o colpa grave — che comportano una mancata prestazione, con relativo danno erariale, concretano una violazione penale, oltre che responsabilità disciplinare e contabile.

DETERMINAZIONE DELL'ORARIO DI LAVORO.

Secondo gli articoli 16, comma 1, lettera *d)*, e 17, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, compete ai dirigenti il potere di provvedere alla determinazione dell'articolazione dell'orario di lavoro, «secondo le modalità di cui all'art. 10» dello stesso decreto legislativo («informazione alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell'ambito della rispettiva struttura di riferimento ed «eventuale esame», su loro richiesta, da «espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni»).

Le amministrazioni pubbliche sono invitate a procedere con tempestività alla determinazione dell'orario di servizio e di lavoro, per realizzare gli obiettivi e le finalità indicati.

I Ministeri, le associazioni, le unioni, i presidenti delle giunte regionali e delle province autonome, i commissari di Governo ed i prefetti della Repubblica sono invitati, ciascuno nel proprio ambito, a portare la presente direttiva-circolare a conoscenza degli enti e degli organismi vigilati od associati.

*Il Ministro:* CASSESE

ALLEGATO 1

PRINCIPALI INDICAZIONI IN MATERIA DI ORARIO DI SERVIZIO E ORARIO DI LAVORO CONTENUTE NEL DECRETO LEGISLATIVO 3 FEBBRAIO 1993, N. 29, MODIFICATO DAI DECRETI LEGISLATIVI 10 NOVEMBRE 1993, N. 470 E 23 DICEMBRE 1993, N. 546.

Art. 1 *(Finalità ed ambito di applicazione)*

Comma 2: «Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale».

Art. 3 *(Indirizzo politico-amministrativo: funzioni e responsabilità)*

Comma 1: «Gli organi di Governo definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare e verificano la rispondenza dei risultati della gestione amministrativa alle direttive generali impartite».

Comma 2: «Ai dirigenti spetta la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo. Essi sono responsabili della gestione e dei relativi risultati».

Art. 4 *(Potere di organizzazione)*

Comma 1: «Le amministrazioni pubbliche assumono ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici al fine di assicurare la economicità, speditezza e rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa. Nelle materie soggette alla disciplina del codice civile, delle leggi sul lavoro e dei contratti collettivi, esse operano con i poteri del privato datore di lavoro, adottando tutte le misure inerenti all'organizzazione ed alla gestione dei rapporti di lavoro».

Art. 5 *(Criteri di organizzazione)*

Comma 1: «Le amministrazioni pubbliche sono ordinate secondo i seguenti criteri:

..........

*c)* trasparenza attraverso l'istituzione di apposite strutture per l'informazione ai cittadini, e, per ciascun procedimento, attribuzione ad un unico ufficio della responsabilità complessiva dello stesso, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241;

*d)* armonizzazione degli orari di servizio, di apertura degli uffici e di lavoro con le esigenze dell'utenza e con gli orari delle amministrazioni pubbliche dei Paesi della Comunità europea, nonché con quelli del lavoro privato;

..........

*f)* flessibilità nell'organizzazione degli uffici e nella gestione delle risorse umane ...».

Art. 7 *(Gestione delle risorse umane)*

Comma 3: «Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11 agosto 1991, n. 266»

Comma 5: «Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici accessori che non corrispondono alle prestazioni effettivamente rese».

Art. 10 (*Partecipazione sindacale*)

Comma 1: «Le amministrazioni pubbliche informano le rappresentanze sindacali sulla qualità dell'ambiente di lavoro e sulle misure inerenti alla gestione dei rapporti di lavoro; su loro richiesta, nei casi previsti dal presente decreto, le incontrano per l'esame delle predette materie, ferme restando l'autonoma determinazione definitiva e la responsabilità dei dirigenti nelle stesse materie».

Comma 2: «L'eventuale esame previsto dal comma 1 deve espletarsi nel termine tassativo di quindici giorni dalla ricezione dell'informazione, ovvero entro un termine più breve per motivi di urgenza; decorsi tali termini le amministrazioni pubbliche assumono le proprie autonome determinazioni».

Art. 11 (*Trasparenza delle amministrazioni pubbliche*)

Comma 1: «L'organismo di cui all'art. 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421, ai fini della trasparenza e rapidità del procedimento, definisce ai sensi dell'art. 5, lettera *b*), i modelli e sistemi informativi utili alla interconnessione tra le amministrazioni pubbliche».

Comma 2: «La Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ed i comitati metropolitani di cui all'art. 18 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito, con modificazione, dalla legge 23 gennaio 1991, n. 21, promuovono, utilizzando il personale degli uffici di cui all'art. 12, la costituzione di servizi di accesso polifunzionale alle amministrazioni pubbliche nell'ambito dei progetti finalizzati di cui all'art. 26 della legge 11 marzo 1988, n. 67».

Art. 12 (*Ufficio relazioni con il pubblico*)

Comma 1: «Le amministrazioni pubbliche, al fine di garantire la piena attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241, individuano, nell'ambito della propria struttura e nel contesto della ridefinizione degli uffici di cui all'art. 31, uffici per le relazioni con il pubblico».

Comma 2: «Gli uffici per le relazioni con il pubblico provvedono, anche mediante l'utilizzo di tecnologie informatiche:

*a*) al servizio all'utenza per i diritti di partecipazione di cui al capo III della legge 7 agosto 1990, n. 241;

*b*) all'informazione all'utenza relative agli atti e allo stato dei procedimenti;

*c*) alla ricerca ed analisi finalizzate alla formulazione di proposte alla propria amministrazione sugli aspetti organizzativi e logistici del rapporto con l'utenza».

Comma 3: «Agli uffici per le relazioni con il pubblico viene assegnato, nell'ambito delle attuali dotazioni organiche delle singole amministrazioni, personale con idonea qualificazione e con elevata capacità di avere contatti con il pubblico, eventualmente assicurato da apposita formazione».

Art. 16 (*Funzioni di direzione dei dirigenti generale*)

Comma 1: «I dirigenti generali nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

..........

*d*) determinano, informandone le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, i criteri generali di organizzazione degli uffici, secondo i principi di cui al titolo I e le direttive dei Ministri, definendo, in particolare, l'orario di servizio e l'orario di apertura al pubblico e l'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro in relazione alle esigenze funzionali della struttura organizzativa cui sono preposti, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'art. 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10;

*e*) adottano gli atti di gestione del personale e provvedono all'attribuzione dei trattamenti economici accessori spettanti al personale, nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi per il personale di cui all'art. 2, comma 2;

..........

*h*) verificano e controllano le attività dei dirigenti, anche con potere sostitutivo in caso di inerzia degli stessi».

Art. 17 (*Funzioni di direzione del dirigente*)

Comma 1: «Al dirigente competono nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni di cui all'art. 3:

..........

*b*) la direzione ed il coordinamento dei sistemi informatico-statistici e del relativo personale;

..........

*e*) l'attribuzione di trattamenti economici accessori per quanto di competenza, nel rispetto dei contratti collettivi;

Comma 2: «Il dirigente preposto agli uffici periferici di cui al comma 1, lettera *a*), provvede in particolare alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate a detti uffici ed è sovraordinato agli uffici di livello inferiore operanti nell'ambito della circoscrizione, nei confronti dei quali svolge altresì funzioni di indirizzo, coordinamento e vigilanza. Provvede inoltre all'adeguamento dell'orario di servizio e di apertura al pubblico tenendo conto della specifica realtà territoriale, fatto salvo il disposto di cui all'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142, nonché all'articolazione dell'orario contrattuale di lavoro, previo eventuale esame con le organizzazioni sindacali di cui all'articolo 45, comma 8, secondo le modalità di cui all'art. 10».

Art. 60 (*Orario di servizio e orario di lavoro*)

Comma 1: «L'orario di servizio si articola di norma su sei giorni, dei quali cinque anche nelle ore pomeridiane, in attuazione dei principi generali di cui al titolo I e al fine di corrispondere alle esigenze dell'utenza. Sono fatte salve le particolari esigenze dei servizi che richiedono orari continuativi o prestazioni per tutti i giorni della settimana e quelle delle istituzioni scolastiche».

Comma 2: «L'orario di lavoro, nell'ambito dell'orario d'obbligo contrattuale, è funzionale all'orario di servizio».

---

ALLEGATO 2

## PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

### DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

*Circolare 9 marzo 1993, n. 8/93*

OGGETTO: «Decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Criteri organizzativi. Orario di servizio ed orario di lavoro» (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 60 del 13 marzo 1993).

(*Omissis*).

«Si ritiene utile chiarire in via preliminare i concetti degli istituti in questione.

Per "*orario di servizio*" deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero necessario per assicurare la funzionalità delle strutture degli uffici pubblici e l'erogazione dei servizi all'utenza.

Per "*orario di apertura al pubblico*" deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero che, nell'ambito dell'orario di servizio, costituisce la fascia oraria, ovvero le fasce orarie, di accesso ai servizi da parte dell'utenza.

Per "*orario di lavoro*" deve essere considerato il periodo di tempo giornaliero durante il quale, in conformità all'orario d'obbligo contrattuale, ciascun dipendente assicura la prestazione lavorativa nell'ambito dell'orario di servizio».

(*Omissis*).

ALLEGATO 3

# ORARIO SETTIMANALE DI LAVORO
## VIGENTE NELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

| *COMPARTI E SETTORI* | *ULTIMA NORMATIVA DI RIFERIMENTO* | *DURATA* |
|---|---|---|
| *Ministeri* | *Articolo 30 della legge n.93/1983 e articolo 14 del D.P.R. n.266/1987*<br>*(Articolo 5 del D.L. n.344/1990 convertito dalla legge n.21/1991, per il personale con qualifica dirigenziale)* | *36 ore* |
| *Enti Pubblici non Economici* | *Articolo 7 del D.P.R. n.267/1987*<br>*(Articolo 5 del D.L. n.344/1990 convertito dalla legge n.21/1991, per il personale con qualifica dirigenziale)* | *36 ore* |
| *Regioni ed Autonomie Locali* | *Articolo 11 del D.P.R. n.268/1987*<br>*(Articolo 37 del D.P.R. n.333/1990, per il personale con qualifica dirigenziale)* | *36 ore* |
| *- personale insegnante delle scuole materne e degli asili nido* | *Articolo 41 del D P.R. n 333/1990* | *36 ore, di cui 30 per attività didattica e le rimanenti da utilizzare per l'organizzazione del lavoro, la programmazione didattica, la gestione sociale e l'aggiornamento professionale* |
| *Aziende* | *Articolo 6 e 97 del D.P.R. n.269/87*<br>*(Articolo 5 del D.L. n.344/1990 convertito dalla legge n.21/1991, per il personale con qualifica dirigenziale)* | *36 ore* |

| | | |
|---|---|---|
| *Sanità* | | |
| *- personale non medico e non dirigente* | *Articolo 16 del D.P.R n 270/1987* | *36 ore* |
| *- personale dirigente non medico dei ruoli sanitario, Professionali, Tecnico e Amministrativo* | *Articolo 9 del D.P.R n 384/1990* | *38 ore* |
| *- personale dirigente medico e veterinario a tempo pieno* | *Articolo 79 del D.P.R. n.384/1990* | *38 ore* |
| *- personale dirigente medico a tempo definito* | *Articolo 79 del D.P.R n.384/1990* | *28,30 ore* |
| *Ricerca* | *Articolo 39 dell'Accordo sindacale reso esecutivo dal D.P.R n.171/1991* | *36 ore* |
| *Scuola* | | |
| *- personale non docente* | *Articolo 14 del D.P.R n 399/1988* | *36 ore* |
| *- personale direttivo ed ispettivo* | *Articolo 14 del D.P.R. n 399/1988* | *36 ore* |
| *- personale educativo dei convitti nazionali, educandati femminili dello Stato e dei convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali* | *Articolo 14 del D.P.R n.399/1988* | *24 ore +9 ore per assicurare il funzionamento delle predette istituzioni* |
| *- personale docente* | *Articolo 14 del D.P.R. n.399/1988* | *gli obblighi di servizio comprendono ogni impegno inerente alla funzione docente, inclusa la preparazione delle lezioni, la correzione degli elaborati, le valutazioni periodiche e finali, i rapporti con le famiglie, gli scrutini e gli esami* <br> ***inoltre:*** |
| *- scuola materna* | | *25 ore di insegnamento* |
| *- scuola elementare* | | *24 ore di insegnamento* |
| *- istituti e scuole di istruzione secondaria* | | *18 ore di insegnamento* |

| *Università* | | |
|---|---|---|
| *- non docenti* | *Articolo 30 della Legge n 93/1983 e Articolo 6 del D P.R. n 567/1987*<br>*(Articolo 5 del D.L. n. 344/1990 convertito dalla Legge n. 21/1991, per il personale con qualifica dirigenziale)* | *36 ore* |
| *- docenti* | *Articolo 10 del D P.R. n.382/1980* | *- Fermi restando tutti gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni:* |
| *- tempo pieno* | | *- almeno 250 ore annue per attività didattica, compresa la partecipazione alle commissioni di esame e di laurea*<br>*- assicurare la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo*<br>*- garantire la presenza per non meno di altre 100 ore annuali per l'assolvimento di compiti organizzativi interni e per lo svolgimento di compiti di orientamento per gli studenti e per la predisposizione di piani di studio* |
| *- tempo definito* | | *- almeno 250 ore annue per attività didattica, compresa la partecipazione alle commissioni di esame e di laurea*<br>*-assicurare, inoltre, la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'ateneo* |
| *- ricercatori* | *Articolo 32 del D.P.R. n. 382/1980 e Articolo 1 della Legge n.158/1987* | *Fermi restando tutti gli obblighi previsti dalle vigenti disposizioni:* |
| *- tempo pieno* | | *- impegno didattico con limite massimo di 350 ore annue* |
| *- tempo definito* | | *- impegno didattico con limite massimo di 200 ore annue* |
| ***Polizia di Stato*** | *Articolo 1 del D.P.R. n.234/1988* | ***36 ore + 2 ore obbligatorie retribuite come prestazioni di lavoro straordinario*** |

94A1173

# ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

### Trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 12 febbraio 1994

Della Ratta Concetta Adriana, notaio residente nel comune di Toritto, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari, a condizione che adempia alle prescrizioni di legge nei modi e termini stabiliti sotto pena di decadenza;

Spadone Anna, notaio residente nel comune di Grumo Appula, distretto notarile di Bari, è trasferito nel comune di Bari, con l'anzidetta condizione;

Maffeo Lucia Anna Maria, notaio residente nel comune di San Giovanni in Persiceto distretto notarile di Bologna, è trasferito nel comune di Bologna, con l'anzidetta condizione;

Tardiola Paolo, notaio residente nel comune di Dolianova, distretto notarile di Cagliari, è trasferito nel comune di Cagliari, con l'anzidetta condizione;

D'Amico Antonio, notaio residente nel comune di Zafferana Etnea, distretto notarile di Catania, è trasferito nel comune di Acireale, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Calderisi Clorinda Concetta Camilla Lucia, notaio residente nel comune di Accadia, distretto notarile di Foggia, è trasferito nel comune di Foggia, con l'anzidetta condizione;

Calabrese Matteo, notaio residente nel comune di Modica, distretto notarile di Ragusa, è trasferito nel comune di Aprilia, distretto notarile di Latina, con l'anzidetta condizione;

Disabato Angelo, notaio residente nel comune di Montescaglioso, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Matera, con l'anzidetta condizione;

Lacanna Vincenzo, notaio residente nel comune di Rotondella, distretto notarile di Matera, è trasferito nel comune di Montalbano Jonico, stesso distretto notarile, con l'anzidetta condizione;

Di Giovine Roberto, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Guidonia Montecelio, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Armati Paolo, notaio residente nel comune di Roma, è trasferito nel comune di Ladispoli, distretto notarile di Roma, con l'anzidetta condizione;

Cesarini Bruno, notaio residente nel comune di Norcia, distretto notarile di Terni, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Millozza Margherita, notaio residente nel comune di Avezzano, distretto notarile di Sulmona, è trasferito nel comune di Roma, con l'anzidetta condizione;

Tacchinato Francesca, notaio residente nel comune di Lavello, distretto notarile di Potenza, è trasferito nel comune di Cervino, distretto notarile di Santa Maria Capua Vetere, con l'anzidetta condizione.

**94A1176**

### Revoca di trasferimento di notai

Con decreto ministeriale 16 febbraio 1994 è stato revocato il decreto ministeriale 9 dicembre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1993 e, di conseguenza, viene confermato l'originario decreto ministeriale 26 ottobre 1993, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 262 dell'8 novembre 1993, che disponeva il trasferimento dei notai Antonio Caccia e Giampiero de Cesare ai due posti di Torre del Greco, distretto notarile di Napoli.

I termini per l'adempimento delle formalità relative al trasferimento dei notai suddetti decorrono dalla pubblicazione del presente decreto.

**94A1177**

## MINISTERO DEL TESORO

### Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

*Cambi del giorno 21 febbraio 1994*

| Valuta | Cambio |
|---|---|
| Dollaro USA | 1676,01 |
| ECU | 1879,14 |
| Marco tedesco | 970,76 |
| Franco francese | 285,45 |
| Lira sterlina | 2474,13 |
| Fiorino olandese | 865,13 |
| Franco belga | 47,132 |
| Peseta spagnola | 11,892 |
| Corona danese | 248,24 |
| Lira irlandese | 2375,58 |
| Dracma greca | 6,700 |
| Escudo portoghese | 9,566 |
| Dollaro canadese | 1250,29 |
| Yen giapponese | 15,797 |
| Franco svizzero | 1152,29 |
| Scellino austriaco | 138,06 |
| Corona norvegese | 224,25 |
| Corona svedese | 210,50 |
| Marco finlandese | 301,44 |
| Dollaro australiano | 1196,67 |

**94A1230**

## MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

### Autorizzazione all'Università «Federico II» di Napoli ad accettare alcune donazioni

Con decreto 28 marzo 1993, del prefetto di Napoli l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un ventilatore Puritan Bennet, mod 7200 A completo di accessori disposta in suo favore dalla ditta Elettromedicali S a s di Napoli

Con decreto 23 settembre 1993, del prefetto di Napoli, l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, è stata autorizzata ad accettare la donazione di attrezzature di equipaggiamento per la ricezione di televideo conferenze su vari argomenti medico-scientifici disposta in suo favore dalla ditta Merck S Dohme (Italia) S p a

Con decreto 23 settembre 1993, del prefetto di Napoli, l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, è stata autorizzata ad accettare la donazione di Gem-stat analizzatore sangue cartucce Gem-stat PA 50 misure - CF 200 adattatori Samplex CF 30 soluz controllo G -Chech CF 30 soluz controllo × HCT - Hewotec ACT, disposta in suo favore dalla ditta Medical S r l di Napoli

Con decreto 23 settembre 1993, del prefetto di Napoli, l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, è stata autorizzata ad accettare la donazione di ABP monitor completo di interfaccia per computer - unità di registrazione aggiuntiva, disposta in suo favore dalla ditta ICI Pharmaitalia S p a

Con decreto 23 settembre 1993 del prefetto di Napoli, l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, è stata autorizzata ad accettare la donazione di un Bioscan SY-200-sistema di misura della radioattività su strato sottile o carta software di acquisizione ed elaborazione dati, un autochanger AC1000, unità di supporto e movimento delle lastre cromatografiche, dimensione 20x20, un computer EPSON EL'4HC completo di microprocessore 80286, una stampante laser EPSON EPL-T100, 80 colonne su carta normale, un sistema per stampa diapositive CI-3000, disposta in suo favore dalla ditta Hoechst Italia Milano

Con decreto 23 settembre 1993 del prefetto di Napoli, l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, è stata autorizzata ad accettare la donazione di una rete di trasmissione completa, dati clienti-server per i servizi diagnostici (emodinamica - medicina nucleare ecocardiografia - aritmologia), disposta in suo favore da ambulatori.

Con decreto 23 settembre 1993, del prefetto di Napoli, l'Università degli studi «Federico II» di Napoli, è stata autorizzata ad accettare la donazione di spettrofotofluorimetro mod LS-50, con pacchetto DEC FLDM, disposta in suo favore dalla ditta Farmitalia Carlo Erba S r l Milano

**94A1180**

## MINISTERO DELLA SANITÀ

### Autorizzazione alla Fondazione italiana per la ricerca sul cancro in Milano, ad accettare una eredità

Con decreto ministeriale 1° dicembre 1993, la Fondazione italiana per la ricerca sul cancro di Milano è stata autorizzata ad accettare, con beneficio d'inventario, l'eredità disposta dalla sig ra Paola Pasquino con testamento olografo pubblicato per atto dott Carlo Lampugnani, notaio in Pioltello, numero di repertorio 17466 e consistente di un quinto dell'intero asse ereditario detratti alcuni legati, per un valore di L 12 576 000 circa

**94A1178**

### Riconoscimento della personalità giuridica della Associazione pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia

Con decreto ministeriale 30 dicembre 1993, è stata riconosciuta la personalità giuridica della Associazione pugliese per la lotta contro le emopatie e i tumori dell'infanzia (A P L T I ), con sede in Bari, e contestualmente è stato approvato il relativo statuto composto di ventitre articoli debitamente vistato

**94A1179**

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

### Provvedimenti concernenti società esercenti attività fiduciaria e di revisione

Con decreto interministeriale 2 febbraio 1994, il decreto interministeriale 1° dicembre 1987, con il quale la società «Crefid - Società per l'intestazione fiduciaria S p a », con sede in Milano, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, di cui alla legge 23 novembre 1939, n 1966, è modificato nella parte relativa alla denominazione variata in «Sanpaolo fiduciaria S p a », o più brevemente «Sanpaolo FID S p a », e nella sede legale trasferita da Milano a Torino

Con decreto interministeriale 11 febbraio 1994, emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di revisione, di cui alla legge 23 novembre 1939, n 1966, ed al regio decreto 22 aprile 1940, n 531, rilasciata con decreto interministeriale 8 gennaio 1975, 29 dicembre 1975 e 22 settembre 1989 alla società «Fidirem - Società fiduciaria e di revisione milanese S p a. «ora Fidirem S r l » (assemblea straordinaria del 17 luglio 1991), con sede legale in Milano, è revocata per rinuncia alla stessa da parte della società a seguito di scioglimento

**94A1158**

## UNIVERSITÀ «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI

### Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238 e della legge n 537 1993, si comunica che presso questo Ateneo è vacante il posto di professore universitario di prima fascia per la disciplina sottospecificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali* (c l scienze geologiche)

chimica generale e inorganica con elementi di organica

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

**94A1182**

## UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

**Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento**

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso questo Ateneo sono vacanti i sottoriportati insegnamenti su posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per le discipline sottospecificate, alla cui copertura le facoltà interessate intendono provvedere mediante trasferimento:

*Facoltà di lettere e filosofia:*

archivistica e scienze ausiliarie della storia,

lingua e letteratura inglese;

semiologia dello spettacolo,

sociolinguistica,

storia delle origini cristiane

*Facoltà di ingegneria*

idrologia tecnica,

meccanica dei fluidi;

finanza aziendale,

pianificazione territoriale.

*Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali*

petrografia.

Gli aspiranti al trasferimento ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente ai presidi delle facoltà interessate, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**94A1181**

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

**CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A Herio 21

**PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V Emanuele 146
Libreria dell UNIVERSITA
di Lidia Cornacchia
Via Galilei angolo via Gramsci

### BASILICATA

**MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via delle Beccherie 69

**POTENZA**
Ed Libr PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

**CATANZARO**
Libreria G MAURO
Corso Mazzini 89

**COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

**PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

**REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E
Via Buozzi 23

**SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

### CAMPANIA

**ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

**AVELLINO**
Libreria CESA
Via G Nappi 47

**BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

**CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

**CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

**FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

**NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang via S Matteo 51

**SALERNO**
Libreria ATHENA S a s
Piazza S Francesco 66

### EMILIA-ROMAGNA

**ARGENTA (Ferrara)**
C S P - Centro Servizi Polivalente S r l
Via Matteotti, 36/B

**FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A Diaz 2/F

**MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

**PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

**PIACENZA**
Tip DEL MAINO
Via IV Novembre 160

**REGGIO EMILIA**
Cartolibreria MODERNA S c a r l
Via Farini 1/M

**RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egid o
Via XXII Giugno 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

**GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

**PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

**TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S a s
Piazza della Borsa 15

**UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio 13
Libreria TARANTOLA
Via V Veneto 20

### LAZIO

**APRILIA (Latina)**
Ed BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

**FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

**LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto 28/30

**LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A & C
Piazza del Consorzio 7

**RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V Emanuele 8

**ROMA**
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro 124
L E G - Libreria Economico Giuridico
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

**SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E Zincone 28

**TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

**TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

**VITERBO**
Libreria AR di Massi Rossana e C
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

**IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

**LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

**SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

### LOMBARDIA

**ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

**BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

**BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

**COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14

**CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

**MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M Di Pellegrini e D Ebbi S n c
Corso Umberto I 32

**PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini 2/C

**SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

**VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C
Corso Moro 3

### MARCHE

**ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

**ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

**MACERATA**
Libreria SANTUCCI ROSINA
Piazza Annessione 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

**PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

### MOLISE

**CAMPOBASSO**
Libreria DI E M
Via Capriglione, 42 44

**ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

### PIEMONTE

**ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

**ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

**ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri, 364

**BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

**CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D Galimberti 10

**TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

### PUGLIA

**ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A & C
Corso V Emanuele 65

**BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

**BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

**CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G Matteotti 9

**FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante 21

**LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M Di Pietro 28

**MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

**TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia 229

### SARDEGNA

**ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

**CAGLIARI**
Libreria DESSI
Corso V Emanuele 30/32

**NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

**ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero 70

**SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

### SICILIA

**CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36

**CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

**ENNA**
Libreria BUSCEMI G B
Piazza V Emanuele

**FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma 60

**MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

**PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco 3
Libreria FLACCOVIO S F
Piazza V E Orlando 15/16

**RAGUSA**
Libreria E GIGLIO
Via IV Novembre 39

**SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

**TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

### TOSCANA

**AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour 42

**FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de Martelli 22 R

**GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci 9

**LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C S n c
Corso Amedeo 23/27

**LUCCA**
Editrice BARONI
di De Mori Rosa s a s
Via S Paolino 45/47
Libreria Prof le SESTANTE
Via Montanara 9

**MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

**PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

**PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

**SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5 7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

**BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

**TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

### UMBRIA

**FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s n c
Via Gramsci 41

**PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

**TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

### VENETO

**PADOVA**
Libreria DRAGHI RANDI
Via Cavour 17

**ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V Emanuele 2

**TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

**VENEZIA**
Libreria GOLDONI
San Marco 4742/43
Calle dei Fabri

**VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

**VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A Palladio, 41/43